

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1 ^a Senato)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	6
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	21
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	22
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	63
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	65
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	78
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	80
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	»	81
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	83

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ Europa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	<i>Pag.</i>	85
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	87
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	89

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA XXI CIRCOSCRIZIONE (PUGLIA) – COLLEGI PLURINOMINALI 01 E 03	3
---	---

COMITATO DI VERIFICA PER LA XXI CIRCOSCRIZIONE (PUGLIA) – COLLEGI PLURINOMINALI 01 E 03

Martedì 26 maggio 2026.

Il Comitato si è riunito dalle 19.50 alle 21.10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di Marco Bucci, Presidente della Giunta regionale della Liguria, e di Attilio Fontana, Presidente della Giunta regionale della Lombardia, nell'ambito dell'esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » (Doc. CCXLVII, nn. 1, 3, 5 e 7), nonché degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica » (Doc. CCXLVII, nn. 2, 4, 6 e 8) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86, e conclusione*) 4

AUDIZIONI

Martedì 26 maggio 2026. — Presidenza del presidente della I Commissione della Camera dei deputati, Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 13.10.

Audizione di Marco Bucci, Presidente della Giunta regionale della Liguria, e di Attilio Fontana, Presidente della Giunta regionale della Lombardia, nell'ambito dell'esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare

e integrativa » (Doc. CCXLVII, nn. 1, 3, 5 e 7), nonché degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica » (Doc. CCXLVII, nn. 2, 4, 6 e 8).

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86, e conclusione*).

Nazario PAGANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Il Presidente della Giunta regionale della Liguria Marco BUCCI e il Presidente della Giunta regionale della Lombardia Attilio FONTANA svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Valentina GHIO (PD-

IDP), Silvia ROGGIANI (PD-IDP), in videoconferenza, Vittoria BALDINO (M5S), Simona BONAFÈ (PD-IDP), Matteo MAURI (PD-IDP) e Simona BORDONALI (LEGA), nonché i senatori Roberto CATALDI (M5S), Andrea GIORGIS (PD-IDP) e Dario PARRINI (PD-IDP).

Il Presidente della Giunta regionale della Liguria Marco BUCCI e il Presidente della Giunta regionale della Lombardia Attilio

FONTANA rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Nazario PAGANO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione degli universitari (UDU) e della Rete degli studenti medi nazionale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » 6

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami (*Seguito dell'esame e rinvio*) 6

SEDE REFERENTE:

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno. C. 2865 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata (« Liberi di Scegliere »). C. 2696-A (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta*) 19

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta*) 20

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632-A e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta*) 20

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 maggio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione degli universitari (UDU) e della Rete degli studenti medi nazionale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 maggio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 10.35.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella giornata odierna si è concluso il ciclo di audizioni sulle proposte di legge in esame. Avverte che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, oggi si svolgerà la discussione sui provvedimenti in esame, che proseguirà nella seduta di domani.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama le indiscrezioni di stampa in ordine alla possibile presentazione, da parte dei relatori, di un nuovo testo della proposta di legge C. 2822, alla luce delle considerazioni critiche emerse in audizione su tale ultima proposta. Sottolinea, a tale proposito, come sia stata opportuna la scelta dei gruppi di opposizione di insistere sull'esigenza di un serio approfondimento della proposta di riforma del sistema elettorale attraverso l'audizione di esperti e professori di diritto costituzionale, in considerazione delle numerose questioni da questi sollevate in tema di legittimità costituzionale del testo.

Chiede, quindi, di sapere quale sia esattamente lo scenario che si prospetta per il prosieguo dell'esame in sede referente, rilevando come l'eventualità della presentazione di un nuovo testo alla vigilia della discussione non rappresenti certamente un aspetto secondario. Stigmatizzando l'intervista in cui il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha dato conto dettagliatamente delle tempistiche per il prosieguo dell'esame della proposta di legge C. 2822, precisa che la Conferenza dei presidenti di gruppo non ha ancora deciso in ordine ai tempi della calendarizzazione in Assemblea e che, pertanto, andrebbe dimostrato, da parte del Governo e della maggioranza, un maggiore rispetto del Parlamento e dei suoi lavori.

Preannuncia che, se i tempi prospettati dal Ministro Ciriani dovessero essere verosimili, il Partito democratico non sarebbe disposto ad adeguarvisi, richiamando il messaggio forte e chiaro che dovrebbe essere pervenuto alla maggioranza in occasione del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. In conclusione, invita il presidente Pagano a farsi portavoce dell'esigenza di una maggiore attenzione nei confronti del ruolo del Parlamento.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel premettere di aver esaminato con molta attenzione le considerazioni espresse dai soggetti auditi sulla proposta di riforma del sistema elettorale C. 2822, si dichiara convinto che ciascuna forza politica, a prescindere dalla appartenenza a schieramenti di maggioranza o di opposizione, si ponga l'obiettivo di rispondere all'atto di accusa dell'opinione pubblica secondo il quale la classe politica sarebbe ossessionata dalla tendenza a modificare in modo compulsivo le regole del gioco elettorale. Ritiene, sotto questo profilo, che la prudenza e la cura con cui ci si dovrebbe accostare alla Costituzione – le cui modifiche dovrebbero essere approvate con un ampio consenso – dovrebbero valere, a maggior ragione, nei confronti del sistema elettorale, richiamando a tale proposito le considerazioni svolte da alcuni autorevoli auditi, secondo i quali l'ipercinetismo legislativo italiano manifestato nel continuo cambiamento delle regole del gioco elettorale sarebbe figlio della crisi del bipolarismo imperfetto e di una partitocrazia senza partiti.

Considera legittimo il dubbio dell'opinione pubblica secondo cui si fa finta di correggere le storture precedenti, introducendone in realtà altre nuove, con l'obiettivo di adattare la legge elettorale al contesto politico contingente, nel tentativo di ostacolare gli avversari. Manifesta, quindi, la convinzione del suo gruppo che non vi siano attualmente le condizioni per svolgere la discussione su un testo ancora tutto da scrivere e destinato, secondo quanto riportato da fonti di stampa, a introdurre modifiche significative rispetto all'attuale

testo della proposta di legge C. 2822, tra cui, per esempio, la soppressione del turno di ballottaggio.

Aggiunge che, oltretutto, alla luce della difficile situazione internazionale, segnata da una crisi energetica importante, dagli scenari di guerra e dai rischi di un periodo di stagflazione, l'opposizione si sarebbe aspettata che la maggioranza aprisse la discussione su ben altri temi, invece di tentare di colpire gli avversari politici, dopo la sconfitta referendaria, con una riforma del sistema elettorale volta a sopprimere i collegi uninominali, che invece avrebbero potuto vedere le attuali forze di opposizione vincenti. Chiede quindi, in conclusione, se sia possibile evitare una discussione surreale su un testo destinato a cambiare significativamente e in un contesto come quello attuale.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, con riferimento alle richieste avanzate dai colleghi, precisa che l'iter di esame delle proposte di legge in materia elettorale si sta svolgendo nel pieno rispetto delle procedure previste dal Regolamento della Camera. Richiamati, quindi, le più volte avanzate richieste di collaborazione da parte dei gruppi della maggioranza, nonché il consistente numero dei soggetti auditi, fa presente che obiettivo della discussione odierna è proprio quello di valutare, in esito alle audizioni svolte, i contenuti dei provvedimenti in esame e l'eventuale esigenza di una loro modifica.

Nel ribadire il pieno rispetto delle norme regolamentari, fa presente che il dibattito parlamentare non può essere veicolato da indiscrezioni di stampa in merito al presumibile prosieguo del procedimento di esame. Nel ricordare di essere sempre stato il primo ad auspicare, in ogni occasione in cui sia stato possibile, il maggior coinvolgimento possibile di tutte le forze politiche, ribadisce che la discussione odierna costituisce il momento per esporre le considerazioni dei deputati sulle proposte in esame e per prospettare ipotesi di modifica, sottolineando come si sia ancora in tempo per condividere la definizione delle regole comuni in materia elettorale. Ritiene quindi, in conclusione, che non vi sia alcun pre-

supposto per una sospensione della discussione richiesta dai deputati di opposizione intervenuti.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo per un richiamo all'articolo 79 del Regolamento, pur non volendo mettere in dubbio le considerazioni testé svolte dal presidente, precisa che quella riportata non è una semplice indiscrezione di stampa, dal momento che la notizia relativa alla possibile presentazione di un nuovo testo della proposta di legge C. 2822 è riportata pressoché da tutti i giornali. Formalizza, quindi, una richiesta al collega Angelo Rossi, che ringrazia per la sua presenza e per la costante partecipazione a tutte le audizioni fin qui svolte, evidenziando come, invece, gli altri relatori dei provvedimenti in esame, ad eccezione del presidente Pagano, non siano presenti alla seduta odierna.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, precisa che, analogamente a molti altri colleghi, il relatore Iezzi sta partecipando alla seduta odierna in videoconferenza.

Federico FORNARO (PD-IDP), alla luce della precisazione del presidente, rivolgendosi ai relatori intervenuti nella seduta odierna, domanda quale sia il loro intendimento in ordine al percorso procedurale da seguire al fine di apportare le necessarie modifiche all'A.C. 2822, considerato che, secondo le citate indiscrezioni di stampa, sarebbero in valutazione diverse ipotesi procedurali. Evidenzia, a tal riguardo, come una prima ipotesi, vale a dire la presentazione di un nuovo testo, cambierebbe a suo parere i connotati del dibattito, presupponendo verosimilmente una nuova tornata di audizioni e di discussione. Quanto alla seconda ipotesi, essa consisterebbe in un intervento correttivo operato a mezzo di una proposta emendativa premissiva, che produrrebbe l'effetto procedurale di precludere, in caso di sua approvazione, tutti gli emendamenti presentati agli articoli successivi della proposta di legge e contrastanti con il contenuto della proposta emendativa premissiva. La terza ipotesi, infine, consisterebbe nella presentazione di una

serie di emendamenti al testo della proposta di legge C. 2822.

Nel sottolineare che si tratta di tre ipotesi procedurali tra loro molto diverse, ritiene che l'opposizione abbia il diritto di sapere se le notizie di stampa riportate in merito siano infondate o se vi sia già, da parte dei relatori, un orientamento rispetto alle soluzioni procedurali appena descritte, precisando di non aver voluto con ciò obiettare nulla in ordine alla regolarità dell'*iter* finora seguito.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, fa presente che al momento non vi è ancora un chiaro intendimento dei relatori in ordine a quale ipotesi procedurale seguire ai fini dell'adozione del testo base, prevista dall'articolo 79 del Regolamento, per il prosieguo dell'esame in sede referente. A suo avviso, un'ipotesi valida potrebbe essere quella della presentazione di un nuovo testo che prenda atto degli elementi e dei rilievi emersi nelle oltre sessanta audizioni svolte, cui il collega Fornaro ha partecipato con grande assiduità, dando un contributo significativo.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, fa presente che la discussione che la Commissione si appresta a svolgere nelle giornate di oggi e domani sarà decisiva anche al fine di stabilire le modalità del prosieguo dell'*iter* parlamentare dei provvedimenti in esame.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, intervenendo in videoconferenza, nel condividere le considerazioni del collega Angelo Rossi, ritiene che sarebbe scorretto definire l'ipotesi procedurale da percorrere prima della conclusione della discussione sui provvedimenti in esame. Precisato che dalle audizioni svolte sono venute considerazioni di natura tecnica sull'A.C. 2822 senz'altro utili e importanti, invita tutti a prestare attenzione al dibattito politico che si svolgerà nelle sedute di discussione, per poi giungere solo in seguito a una conclusione in ordine alle modalità di prosieguo dell'esame. Ritiene che sia questo l'*iter* corretto da seguire, evidenziando come non avrebbe

senso svolgere una discussione se davvero fosse già stata definita la strada da seguire.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel far presente che nessuno ha inteso mettere in discussione la correttezza procedurale dell'*iter* di esame del provvedimento, rileva come al contrario i colleghi abbiano posto una questione di sostanza politica. Precisa, infatti, che non si sta parlando di indiscrezioni di stampa, ma di uno schema preciso, riportato da tutti i giornali, che prevederebbe l'innalzamento dal 40 al 42 per cento della soglia di voti che la prima lista o coalizione di liste dovrebbe ottenere per l'accesso al premio di governabilità; l'abolizione del turno di ballottaggio; la proposta, avanzata dal Presidente del Senato – ma su cui non vi sarebbe ancora un accordo all'interno della maggioranza – volta a introdurre le preferenze nei collegi plurinominali, lasciando i soli capilista bloccati.

Fa quindi presente che, al netto della regolarità dell'*iter* finora seguito, l'interrogativo riguarda piuttosto l'oggetto della discussione, se cioè essa debba riguardare il testo originario della proposta di legge C. 2822 o, al contrario, un ipotizzato nuovo testo che, al momento, risulterebbe del tutto ignoto, se non fosse per le dettagliate descrizioni riportate da gran parte della stampa. Reputa, quindi, che la situazione attuale sia molto più delicata, potendosi ipotizzare che l'odierna seduta di discussione rappresenti soltanto una modalità per consentire all'opposizione di chiacchierare, quando nel frattempo la maggioranza ha già le idee chiare sulle modifiche da apportare e un nuovo testo già delineato. Nel rilevare, a tale proposito, l'opportunità di discutere sul nuovo testo, appellandosi anche alla Ministra Casellati presente in seduta, ritiene che mettere l'opposizione nelle condizioni di capire di cosa si sta discutendo, non abbia nulla a che fare con la regolarità delle procedure parlamentari finora seguite.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, prende atto

che, alla luce delle risposte fornite dai relatori – che ringrazia – non ci si trova più di fronte a indiscrezioni giornalistiche, avendo i relatori formalmente confermato l'intenzione di presentare un nuovo testo o di modificare in altro modo la proposta di legge C. 2822 a prima firma dell'onorevole Bignami.

A fronte di tale dato, si rivolge alla Presidenza per chiedere che tipo di discussione la Commissione si stia accingendo a svolgere.

Dal momento che le conferme dei relatori lasciano intendere che sia verosimile molto di quanto emerso a mezzo stampa circa le modifiche che la maggioranza intende apportare ai provvedimenti attualmente all'esame della Commissione, chiede alla Presidenza, senza alcun intento ostruzionistico – che mai, del resto, ha caratterizzato l'azione del suo gruppo nel corso delle audizioni svolte – di valutare la riapertura della fase istruttoria e lo svolgimento di una nuova discussione e di nuove audizioni laddove l'eventuale nuovo testo presentato dai relatori preveda modifiche strutturali all'impianto della proposta di legge C. 2822 finora esaminata.

Facendo, infatti, presente come nel corso delle audizioni informali svolte – che in questo caso hanno dimostrato con tutta evidenza la loro importanza e utilità – la maggioranza dei costituzionalisti e degli esperti in materia intervenuti abbia evidenziato molteplici profili di dubbia legittimità costituzionale della proposta di legge C. 2822, reputa necessario che gli eventuali e conseguenti interventi modificativi che dovessero essere apportati all'interno dell'ipotetico nuovo testo, se strutturali, siano sottoposti all'attenzione della comunità scientifica in un nuovo ciclo di audizioni. Considera, infatti, indispensabile uscire da logiche e soluzioni extra-parlamentari e, da questo punto di vista, invita il Presidente a farsi garante di questa esigenza.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che, alla luce dell'intervento chiarificatore del relatore Angelo Rossi – che avrebbe prospettato come verosimile l'opzione della presentazione di un nuovo testo da parte

dei relatori – l'odierna discussione appare un esercizio di oratoria fine a sé stesso. Associandosi, poi, alle considerazioni del collega Fornaro circa l'utilità del ciclo di audizioni informali concluso nella mattinata odierna, chiede alla Presidenza di interrompere i lavori della Commissione fino alla presentazione del nuovo testo da parte dei relatori.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, intervenendo per chiarire il senso del proprio precedente intervento, fa presente di aver semplicemente confermato la ricostruzione prospettata dall'onorevole Fornaro circa le diverse ipotesi procedurali per la modifica dei provvedimenti all'esame delle Commissioni permanenti in sede referente.

A fronte dell'ampio ciclo di audizioni svolto, si dichiara pertanto interessato ad acquisire, attraverso la discussione odierna, le valutazioni dei colleghi di opposizione sui contenuti della proposta di legge C. 2822, per poter poi decidere come procedere ai fini dell'adozione del testo base.

Alessandro URZÌ (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di condividere le considerazioni e la ricostruzione del relatore Angelo Rossi. Sottolinea, in particolare, come la maggioranza abbia inteso valorizzare – riconoscendone l'importanza – l'ampia fase istruttoria conclusa nella giornata odierna, al fine di raccogliere tutti gli spunti di riflessione utili per modificare, eventualmente, le proposte di legge all'esame della Commissione.

Nel richiamare le considerazioni del collega Fornaro in merito alle valutazioni extra-parlamentari svolte sui provvedimenti in esame, dichiara di non avere alcun problema a riconoscere che vi sono stati dialoghi e interlocuzioni tra gli esponenti delle diverse forze politiche di maggioranza anche fuori dalle aule parlamentari sulla materia elettorale, anche alla luce di quanto emerso nel corso del ciclo di audizioni svolto, ritenendo verosimile che ciò sia avvenuto, in modo del tutto naturale, anche tra esponenti delle forze politiche di opposizione.

Nell'evidenziare come spetti ora alla Commissione raccogliere i frutti di tali ri-

flessioni e proseguire l'iter parlamentare con la discussione odierna, auspica che in questa sede le forze politiche di minoranza, attraverso le proprie considerazioni, facciano emergere quelle che sono, a loro avviso, le criticità della proposta di legge C. 2822, per poter svolgere in modo proficuo la successiva fase emendativa al testo che verrà individuato come testo base per il prosieguo dell'esame.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia come si sia di fronte all'esame non di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge in scadenza, ma di una proposta di riforma complessiva e organica della legge elettorale, che in una democrazia parlamentare è una legge fondamentale per garantire rappresentanza politica ai cittadini e uno svolgimento della democrazia conforme ai principi costituzionali.

Ricorda che la maggioranza, dopo aver depositato la proposta di legge C. 2822, ha dichiarato di essere disponibile al dialogo con le opposizioni. Rammenta altresì che le stesse opposizioni hanno sostenuto la necessità di un ampio ciclo di audizioni, dal quale, grazie al contributo di numerosi costituzionalisti, è emerso, oltre a un insieme di rilevanti criticità, il carattere assolutamente unico e inedito del sistema elettorale prefigurato dalla proposta della maggioranza.

Se poi, ove venissero confermate le indiscrezioni giornalistiche cui si è più volte fatto riferimento, la Commissione sarà chiamata a esaminare, ai fini della individuazione del testo base, un modello di legge elettorale del tutto difforme da quello attualmente previsto dalla proposta di legge C. 2822, sarebbe necessario, a suo avviso, procedere a un nuovo confronto con il mondo accademico. Ad ogni modo, in questo scenario, ritiene inaccettabile che il Ministro per i rapporti con il Parlamento – che dovrebbe godere di una spiccata sensibilità istituzionale – affermi che l'esame in sede referente di una legge così importante debba chiudersi entro il mese di giugno. A questo proposito, chiede un chiarimento anche al Ministro Alberti Casellati. Ritiene infatti opportuno che, su un tema

così delicato, non siano fatte forzature, né sul piano politico, né su quello procedurale.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede alla Presidenza se, in caso di presentazione, da parte dei relatori, di un nuovo testo base frutto del lavoro sinora svolto in Commissione, vi sia la disponibilità a riaprire un ciclo di audizioni – magari non esteso come quello appena conclusosi – per consentire ai deputati di raccogliere utili suggerimenti e rilievi. Ritiene che, in questa fase, un chiarimento di questo tipo sia importante, dal momento che la legge elettorale non è una legge come le altre, rappresentando, piuttosto, uno dei principali strumenti di attuazione della Costituzione e di garanzia della democrazia rappresentativa.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, rileva come la seduta odierna sia dedicata allo svolgimento della discussione sulle tre proposte di legge in esame. Osserva che, nel caso in cui dovesse essere presentato un nuovo testo recante significative modifiche rispetto all'impianto ad oggi previsto dai provvedimenti in esame, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione valuterà quale strada procedurale percorrere. Non reputa infatti opportuno, in questo momento, « mettere il carro davanti ai buoi ».

Riccollegandosi, quindi, a quanto dichiarato in precedenza dal relatore Iezzi, sostiene come la fase di discussione, al pari della precedente fase istruttoria – resa proficua anche grazie alla partecipazione attiva e costante di alcuni tra i membri della Commissione – possa essere molto utile e importante per far emergere le diverse opinioni in seno alla Commissione e per comprendere come proseguire l'esame dei tre provvedimenti in esame.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, prende atto della replica del presidente e dei relatori, nonché del collega Urzì, in merito alla discussione svoltasi all'interno e tra le forze di maggioranza su quanto emerso dal ciclo

di audizioni. Ritene che, essendo stato evocato lo scenario della presentazione di un nuovo testo – che sarebbe poi adottato come testo base – potrebbe essere ragionevole che all’inizio della discussione odierna uno dei relatori o un esponente di maggioranza esponga alla Commissione le linee di indirizzo definite all’esito del dibattito svoltosi in seno alla maggioranza, per evitare che in questa sede si finisca per discutere di questioni non più attuali.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull’ordine dei lavori, ritiene che la Presidenza non abbia ancora chiarito su che cosa debba vertere la discussione odierna. Per altro verso, richiamando la proposta già avanzata dal collega Cuperlo, invita i colleghi di maggioranza a illustrare, in apertura della discussione e per maggior chiarezza, quale sia il quadro entro cui sviluppare la discussione.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, ribadisce che l’oggetto della discussione sono le tre proposte di legge su cui si è svolto il ciclo di audizioni concluso nella giornata odierna.

Marco GRIMALDI (AVS) si associa alle richieste dei colleghi Cuperlo e Bonafè, in modo che venga con più chiarezza delineato il perimetro effettivo della discussione.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull’ordine dei lavori, segnala come sia evidente che la discussione odierna si svolgerà su un testo che verrà presto superato, alla luce delle dichiarazioni rese poc’anzi dal relatore Angelo Rossi, che ha ammesso che la maggioranza sta lavorando alla presentazione di un nuovo testo. Ritene, pertanto, opportuno che si sospenda la discussione in attesa del deposito del nuovo testo. In alternativa, chiede che siano i relatori a introdurre la discussione, illustrando i relativi intendimenti per il prosieguo dei lavori della Commissione in tema di riforma del sistema elettorale.

Alessandro URZÌ (FDI) evidenzia come il relatore Angelo Rossi non abbia mai

dichiarato che la maggioranza avrebbe già scelto quale percorso procedurale intraprendere per il prosieguo dei lavori, avendo piuttosto semplicemente riconosciuto che le ipotesi illustrate dall’onorevole Fornaro sono tutte legittime e previste dalla prassi.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiarisce che da questo momento avrà inizio la discussione sui provvedimenti in esame, essendosi esaurite le questioni attinenti all’ordine dei lavori.

Comunica, inoltre, che è stata avanzata dal gruppo del Partito democratico la richiesta che, da ora in poi, la pubblicità dei lavori di tutte le sedute relative all’esame in sede referente delle proposte di legge in materia di riforma del sistema elettorale sia assicurata mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Federico FORNARO (PD-IDP), sottolinea l’assenza di un intento dilatorio negli interventi delle forze di opposizione, osserva che dalla discussione precedente sono emersi alcuni elementi utili – aldilà delle indiscrezioni giornalistiche – a chiarire le reali intenzioni della maggioranza, tra cui quella di risolvere le questioni e i dubbi di costituzionalità sollevate dai numerosi esperti auditi.

Richiamando la suggestiva metafora del carro e dei buoi utilizzata dal Presidente Pagano, evidenzia l’importanza del ruolo del « contadino », ossia del responsabile del buon andamento dei lavori agricoli. Allo stesso modo, intende responsabilizzare i colleghi di maggioranza invitandoli ad un supplemento di riflessione rispetto al progetto di riforma elettorale in esame, ricordando che la legge elettorale n. 270 del 2005, prima di essere dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale, è stata applicata per le elezioni politiche in tre diverse occasioni.

Per questo motivo, e anche alla luce delle criticità emerse durante il ciclo di audizioni, sostiene che la conclusione più logica richiederebbe il ritiro del testo di cui alla proposta di legge C. 2822 a prima

firma Bignami – che, come emerso dal ciclo di audizioni, non ha precedenti, se non in Stati peculiari e del tutto avulsi dall'esperienza costituzionale e politica italiana, come ad esempio il Bhutan – e la ripartenza dell'esame dalla stesura di un testo completamente nuovo.

Nello specifico, ricorda che solo una piccola parte degli auditi non ha riscontrato veri e propri problemi di incostituzionalità, ad esclusione delle questioni riguardanti il Trentino-Alto Adige e le liste bloccate; la parte maggioritaria degli auditi ha, invece, evidenziato numerosi profili di potenziale illegittimità costituzionale del testo della proposta di legge C. 2822, a partire dalla disciplina del premio di governabilità, che, a differenza del premio di maggioranza, non viene assegnato al raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti validi, bensì della maggioranza relativa. Al riguardo, ricorda che la Corte costituzionale ha stabilito che il premio di maggioranza, per essere considerato legittimo, deve, da un lato, rispondere a un criterio di ragionevolezza, tale da non determinare una compressione eccessiva della rappresentanza, e, dall'altro, risultare decisivo ai fini raggiungimento dell'obiettivo della governabilità.

Per quanto concerne le altre due proposte di legge abbinate, C. 157 Magi e C. 2236 Pavanelli limitatamente all'articolo 5, nonostante siano state poco commentate in fase di audizione, hanno ricevuto una generale valutazione positiva, in particolare durante l'odierna audizione dei rappresentanti dell'Unione degli universitari e della Rete degli studenti medi nazionale.

Criticato l'ipercinetismo normativo dimostrato negli ultimi decenni dalle forze politiche in materia elettorale, e ricordato che dalla nascita della Repubblica fino al 1992 le elezioni politiche sono state svolte con una sola legge elettorale, ad eccezione delle elezioni tenute nel 1953 con la cd. «legge truffa», chiede alla maggioranza quale sia la vera necessità di procedere ad una nuova modifica del sistema elettorale, dopo che quest'ultimo è stato a più riprese riformato negli ultimi anni tramite il *Mat-*

tarellum, il *Porcellum*, l'*Italicum*, e da ultimo il *Rosatellum*.

Osserva, infatti, che non solo la storia elettorale degli ultimi trent'anni ha dimostrato l'erroneità della tesi per cui i sistemi proporzionali sono meno stabili di quelli maggioritari, ma anche che, se l'intento riformatore è quello di ricercare la stabilità, non si può fare a meno di notare che l'attuale Governo – formato sulla base dei risultati dell'applicazione della legge elettorale attualmente vigente – è senz'altro uno tra i più longevi della storia della Repubblica.

Nazario PAGANO, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.55, è ripresa alle 12.

Marco GRIMALDI (AVS) evidenzia come l'Italia sia l'unico Paese al mondo nel quale due riforme elettorali sono state dichiarate incostituzionali nel giro di pochi anni, e ricorda che le sentenze pronunciate in materia dalla Corte costituzionale, ossia la n. 1 del 2014 e la n. 35 del 2017, stabiliscono criteri chiari alla luce dei quali è possibile formulare valutazioni in ordine alla legittimità costituzionale della proposta di legge elettorale in esame.

La circostanza incredibile, a suo avviso, è che nella riforma del sistema elettorale in esame sia stata riproposta l'introduzione di un premio di maggioranza. Si chiede come sia possibile che tra i sistemi istituzionali simili a quello italiano nessuno preveda, pur nella varietà dei sistemi elettorali da essi previsti, premi di maggioranza così consistenti. Ritiene si tratti di un'anomalia tutta italiana.

Sottolinea come non vi sia il consenso delle opposizioni sul sistema elettorale previsto dalla proposta di legge C. 2822, e ritiene che questo elemento dovrebbe essere tenuto in massima attenzione dalla maggioranza, che sta cercando, invece, di scongiurare sconfitte elettorali evitando sistemi basati sui collegi uninominali, nei quali il centrodestra risulta meno compe-

tativo. Al riguardo, pur nella consapevolezza che la legge attualmente in vigore rechi alcune criticità – su tutte, la mancata previsione, a differenza di quanto previsto dal *Mattarellum* per l'elezione della Camera, di due schede a disposizione dell'elettore, una per il collegio uninominale e l'altra per il voto della lista nella quota proporzionale – ritiene che comunque l'esistenza dei collegi uninominali, previsti dal *Rosatellum*, sia un fattore utile ai fini del rispetto del principio di rappresentatività democratica del Parlamento.

Fa presente, inoltre, che il Presidente della Corte costituzionale Giovanni Amorosio, nella conferenza stampa di inizio anno, ha ricordato come le sentenze del 2014 e del 2017 abbiano delineato il quadro dei principi da rispettare in materia elettorale, in merito sia ai premi di maggioranza, sia al ballottaggio, sia ai requisiti in caso di previsione di liste bloccate.

Rammenta, inoltre, che la Commissione di Venezia ha individuato quale indice di scarsa qualità democratica di un Paese il continuo mutamento e l'instabilità della legislazione elettorale, specialmente quando tale mutamento, per convenienza congiunturale, coincide – come nel caso in esame – con la fase finale della legislatura. Inoltre, la stessa Commissione di Venezia, per evitare sospetti di manipolazione congiunturale, ha auspicato che non sia oggetto di modifica, nell'ultima parte della legislatura, la disciplina formula elettorale, della composizione delle commissioni elettorali e della ripartizione delle circoscrizioni.

Conclude affermando che, a dispetto della volontà della maggioranza di introdurre surrettiziamente una forma di elezione indiretta del Presidente del Consiglio dei ministri attraverso interventi sul sistema elettorale, spetta al Presidente della Repubblica verificare, dopo le elezioni, le condizioni affinché si possa formare una maggioranza in grado di esprimere un Governo che possa ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento, e che l'attuale maggioranza non può riscrivere unilateralmente le regole del gioco muovendo dalla recente sconfitta elettorale subita in occa-

sione del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) tenta di far emergere le perplessità del Partito democratico sulla proposta in esame, svolgendo preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale.

In primo luogo, considerati il difficile contesto internazionale e la crisi connessa alla chiusura dello stretto di Hormuz, con un'Italia che cresce meno di tutti gli altri Paesi membri dell'eurozona, si sarebbe aspettata che le priorità politiche della maggioranza fossero ben altre.

Ritiene, inoltre, singolare che la proposta di riforma elettorale cosiddetta *Stabiliticum*, asseritamente volta a garantire la stabilità politica, venga proprio da uno dei governi più longevi della storia della Repubblica, che ciononostante reputa doveroso avviare un percorso di revisione del sistema elettorale, invece di operare riforme strutturali in favore della crescita economica del Paese. Nel ricordare come l'unica vera riforma che il Governo e la maggioranza sono riusciti ad approvare, quella relativa alla separazione delle carriere dei magistrati, sia stata bocciata dai cittadini nel recente *referendum* costituzionale, evidenzia che la legge elettorale, chiamata a fissare le regole del gioco alla base dello svolgimento della vita democratica, è molto simile, a livello sostanziale, a una legge costituzionale, pur non essendolo da un punto di vista formale, e dunque, per buona prassi istituzionale, andrebbe scritta in maniera condivisa con le forze di opposizione. Al contrario, anche in quest'occasione la maggioranza opera con le stesse modalità utilizzate per la separazione delle carriere dei magistrati, in cui il testo approvato dal Parlamento fu lo stesso licenziato dal Consiglio dei ministri, senza alcuna modifica.

Nel far presente che l'opposizione andrebbe coinvolta preventivamente, dal momento che le regole elettorali appartengono all'intero Paese e non a una singola parte, ricorda che, al contrario, la proposta di legge a prima firma dell'onorevole Bignami è giunta in Commissione già confezionata, sulla base di un accordo tutto interno alle

forze di maggioranza, che hanno manifestato nei confronti delle opposizioni un'apertura di facciata, per di più tardiva. Anche oggi, alla luce del dibattito appena svoltosi sull'ordine dei lavori, ritiene che sia inutile, da parte degli esponenti della maggioranza e dei relatori, dichiarare di essere pronti ad ascoltare ciò che l'opposizione ha da dire se, come appare evidente, la maggioranza ha già deciso quale dovrà essere il nuovo testo.

Nel richiamare, tra l'altro, le audizioni previste per la giornata odierna sugli schemi di intesa preliminare con alcune regioni del Nord Italia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, rileva come il compromesso raggiunto tra le forze di maggioranza in materia di sistema elettorale rientri in un più ampio accordo generale di legislatura, che ha visto la spartizione tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia delle principali riforme del sistema istituzionale, relative, rispettivamente, all'attuazione dell'autonomia differenziata, alla separazione delle carriere dei magistrati e alla introduzione del premierato. Facendo presente come quest'ultima riforma, apparentemente congelata, rischi di rientrare in maniera surrettizia grazie alle previsioni della proposta C. 2822 in tema di preventiva indicazione, da parte delle coalizioni di liste all'interno del loro programma, della persona da proporre come candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, rileva che le audizioni svolte hanno confermato molti dei rilievi critici già avanzati dalle opposizioni in avvio dell'esame, evidenziando l'esigenza di introdurre significative modifiche al testo originario.

Quanto alle perplessità del Partito democratico, nel rinviare per una più ampia disamina alla fase di esame delle proposte emendative che saranno presentate, fa presente, in primo luogo, che il premio di governabilità, per come è congegnato, rischia, per un verso, di non garantire la stabilità del sistema che la proposta si prefigge e, per l'altro, di consentire alla coalizione vincente di raggiungere una percentuale di seggi alla Camera e al Senato

tale da consentirle di eleggere in autonomia gli organi di garanzia costituzionale. Con riguardo al secondo aspetto critico, vale a dire quello rappresentato dall'incidenza di tale proposta di riforma sul rapporto tra eletto ed elettore, fa presente che – come dimostrato, da ultimo, anche dalle elezioni amministrative tenutesi nei giorni scorsi – la prima forza politica nel Paese è quella costituita da coloro che non vanno a votare. E tuttavia, nonostante la grande attenzione che andrebbe rivolta al sempre più diffuso fenomeno dell'astensionismo, la proposta di legge in esame lascia inevaso proprio questo argomento.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) intende condividere con i colleghi il giudizio sulla proposta di legge in esame, peraltro confermato in larga parte dalle audizioni, non tanto sugli aspetti di compatibilità costituzionale del testo, quanto piuttosto sull'obiettivo dell'intervento. Ritiene che, in una fase di grave crisi della democrazia come quella in corso, testimoniata dalla crescente disaffezione dei cittadini e da un astensionismo fuori controllo, l'obiettivo principale di una proposta di legge in materia elettorale dovrebbe essere quello di incentivare la partecipazione alla vita democratica, dando più forza all'elettore nella scelta dei propri rappresentanti. Diversi sono, a suo giudizio, gli strumenti per raggiungere l'obiettivo, tra i quali: il ricorso ai collegi uninominali, che enfatizzano il rapporto con il territorio e prevedono il confronto tra un numero molto limitato di candidati; l'introduzione del sistema delle preferenze, che pure dichiara di non prediligere; la previsione del doppio turno, che consente una scelta plurima al cittadino, chiamato in prima battuta a votare la forza più vicina alla propria sensibilità politica e, in seconda battuta, quella reputata più adeguata a governare il Paese.

Segnala, a tal riguardo, che la proposta di legge C.2822 non tenta in alcun modo di restituire forza al voto dei cittadini, essendo al contrario tutta sbilanciata sull'obiettivo di consentire a una maggioranza di conservare sé stessa, con un intervento normativo che, a suo avviso, non ci si può permettere in una fase di crisi esistenziale

della democrazia partecipativa come quella attuale. È questo il principale motivo di critica della proposta di legge C. 2822, che si pone, come detto, un obiettivo sbagliato di autoconservazione dell'attuale maggioranza, attraverso un meccanismo — che non ha eguali in altre democrazie avanzate — che trasforma una minoranza nel Paese in una maggioranza in Parlamento, con una forte distorsione della rappresentanza proporzionale. Aggiunge che, se proprio si volesse inseguire la chimera di sapere la sera stessa delle elezioni chi governerà il Paese, allora bisognerebbe scegliere in modo chiaro e netto un sistema elettorale maggioritario, invece di torcere in senso maggioritario un sistema elettorale proporzionale. Nel fare presente che una tale opzione non viene percorsa esclusivamente per problemi interni alla coalizione di maggioranza, evidenzia come, a suo avviso, il turno eventuale di ballottaggio non andrebbe soppresso ma, al contrario, esteso, rafforzando in tal modo la scelta del cittadino.

Con riguardo alla proposta di legge a sua prima firma C. 157, fa presente che quest'ultima affronta un aspetto limitato e tuttavia importante della legislazione di contorno, che, come ricordato da alcuni auditi, è decisivo per la qualità della democrazia, avendo a che fare che con l'accesso alla competizione elettorale. Nel segnalare che in nessuno Stato membro dell'Unione europea vige un sistema come il nostro, richiama la sentenza con cui la Corte costituzionale ha posto l'esigenza di consentire alle persone con disabilità di accedere, per la raccolta delle firme, alla sottoscrizione digitale. Si domanda, dunque, per quale ragione la medesima modalità non possa essere estesa a tutti, garantendo maggiore regolarità e legalità del sistema, tanto più che ciò è già consentito per la sottoscrizione delle proposte di legge di iniziativa popolare e dei *referendum*. Preannuncia, in conclusione, l'intenzione di battersi affinché si possa realizzare, in materia, una riforma complessiva, trasparente e uguale per tutti, invece di introdurre nei decreti elettorali annuali interventi normativi di

carattere sperimentale destinati alla singola tornata.

Vittoria BALDINO (M5S) rileva come sia risultato evidente, nel corso dell'attività conoscitiva svolta sulle proposte di legge in esame, l'unanime consenso dei soggetti auditi circa la sussistenza, nella proposta di legge elettorale presentata dalla maggioranza, dei profili di incostituzionalità e di irragionevolezza da tempo richiamati dalle opposizioni.

Rileva come ciò non sia sorprendente, in quanto la proposta non è certo volta a garantire stabilità e governabilità, bensì a impedire al fronte progressista di vincere le elezioni e a sopprimere i collegi uninominali, nella consapevolezza che nella maggior parte di essi, in particolare nell'Italia centrale e meridionale, si affermerebbero i candidati del centrosinistra.

Sottolinea la delicatezza e l'importanza della legge elettorale e osserva, citando Bobbio, come con essa i concetti ideali di democrazia vengano tradotti in una realtà concreta. Ricorda, inoltre, come, sulla base dei criteri indicati dalla Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, le leggi elettorali non dovrebbero essere modificate nei dodici mesi che precedono le elezioni nelle quali le modifiche saranno applicate. Osserva, al riguardo, come formalmente manchino più di dodici mesi alla conclusione della legislatura, ma ritiene tutt'altro che improbabile che tale conclusione possa essere in realtà anticipata. Reputa, dunque, improprio e sbagliato modificare la legge elettorale negli ultimi mesi della legislatura, in quanto è evidente che la maggioranza cercherà di approvare una legge elettorale che abbia effetti favorevoli per la maggioranza stessa, anche se, in precedenti analoghe occasioni, tali effetti non si sono verificati.

Ribadisce come la proposta in esame presenti numerosi profili di incostituzionalità e irragionevolezza di cui, a suo avviso, la maggioranza è peraltro consapevole, dal momento che sembra intenzionata a introdurre correzioni per porre rimedio, ma solo parzialmente, a tali profili di criticità.

Ricorda come il suo gruppo sostenga la necessità di garantire il più possibile la

rappresentatività, anche attraverso l'introduzione del voto di preferenza, ma rileva come anche l'eventuale introduzione del voto di preferenza nella proposta C.2822 verrebbe vanificata dalla previsione di liste circoscrizionali bloccate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e dalla sottrazione dalla parte proporzionale, anziché da tali liste circoscrizionali, degli eventuali seggi ottenuti dalla coalizione vincente in eccesso, all'esito dell'attribuzione del premio, rispetto ai tetti massimi di seggi previsti dalla proposta di legge. Sottolinea, dunque, come saranno i partiti a compilare le liste e come la scelta dell'elettorato nella parte proporzionale, anche qualora fossero introdotte le preferenze, sarebbe alterata mediante la decurtazione dei seggi eventualmente in eccesso a favore delle liste circoscrizionali bloccate.

Evidenzia, inoltre, come la proposta di legge della maggioranza violi il principio costituzionale della base regionale per l'elezione del Senato, di cui all'articolo 57 della Costituzione, in conseguenza della previsione dell'attribuzione del premio di governabilità al Senato su base nazionale.

Rileva, dunque, come la maggioranza si stia accingendo ad approvare una legge elettorale incostituzionale, che contribuirà ad accrescere la distanza tra elettori e istituzioni. Al riguardo, sottolinea come la Commissione Affari costituzionali dovrebbe certamente occuparsi della legge elettorale ma in ben altro modo, coniugando rappresentatività e stabilità, anziché sacrificando la prima sull'altare della seconda.

Ritiene in conclusione, appellandosi al presidente Pagano, che si sarebbe dovuto costituire un comitato ristretto all'interno della Commissione, con il compito di coinvolgere tutte le forze politiche nella elaborazione di un testo condiviso e conforme ai principi costituzionali.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), rimanendo nella metafora del carro e dei buoi, alla quale hanno fatto ricorso alcuni colleghi nel corso della discussione odierna, osserva come il campo, vale a dire la qualità della democrazia, a lungo non sia stato arato e come la terra si sia conseguentemente essicata.

Rileva come ciò sia accaduto perché entrambi gli schieramenti politici principali hanno teso, negli ultimi anni, a sacrificare il principio della rappresentanza e a dare priorità al principio della governabilità e della stabilità.

Ricorda, anche alla luce di quanto emerso nel corso dell'attività conoscitiva, come il principio della rappresentanza abbia rango costituzionale, mentre le esigenze di governabilità e stabilità, per quanto costituzionalmente apprezzabili, assumano una posizione recessiva di fronte al principio della rappresentanza.

Rileva come, a suo avviso, il sacrificio della rappresentanza stia alla base dell'astensionismo, il quale ha assunto caratteri patologici. Al riguardo, ritiene che un sistema democratico senza partiti sia sofferente, ma un sistema democratico senza elettori sia destinato a spegnersi.

Richiama, inoltre, l'attenzione del presidente sul fatto che la discussione si stia svolgendo senza la presenza dei relatori.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, osserva come anch'egli sia relatore sui provvedimenti in esame.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) osserva come l'assenza dei relatori in sede di discussione, a eccezione del presidente, vada a detrimento della serietà della stessa e determini una situazione che, seppure corretta dal punto di vista formale, giudica deprimente sul piano politico.

Osserva, per quanto concerne il tema della stabilità, come il fatto che il Governo Meloni si avvii a diventare l'Esecutivo più longevo della storia repubblicana rischi di costituire un dato meramente statistico. Richiamando l'audizione svolta dalla ex deputata e senatrice Anna Finocchiaro nel corso dell'esame della proposta di legge costituzionale sul cosiddetto « premierato », ricorda come la I legislatura repubblicana, dal 1948 al 1953, vide succedersi quattro Governi diversi sostenuti da maggioranze diverse, seppure presieduti dal medesimo Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, e come, ciò nonostante, in quella legislatura siano state approvate riforme di estrema

importanza, che mutarono la Costituzione materiale del Paese, quali il « piano casa », legato al nome di Amintore Fanfani (laddove, invece, gli annunci sul « piano casa » dell'attuale Governo non si sono finora tradotti in misure concrete), la riforma agraria, l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, nonché le misure legislative che posero le basi per l'effettiva istituzione ed entrata in funzione della Corte costituzionale. Evidenzia come, al contrario, la corrente legislatura, che pure ha visto un unico Governo in carica, si accinga a chiudersi con un consuntivo di riforme neppure lontanamente paragonabili a quelle poc'anzi citate. Invita, quindi, la maggioranza a chiedersi se la stabilità debba essere considerata un valore a sé stante o se la stabilità, senza tuttavia una effettiva capacità riformatrice e senza capacità di rappresentanza politica, si riduca a un mero dato statistico.

Ricorda come nel corso dell'attività conoscitiva svolta sulle proposte di legge in esame diversi auditi abbiano suggerito una pausa di riflessione, anche alla luce dei criteri elaborati dalla Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, che raccomandano di non procedere a modifiche della legge elettorale nella parte conclusiva della legislatura.

Stigmatizza il « riformismo elettorale compulsivo » del legislatore italiano e ricorda una valutazione emersa nel corso delle audizioni, per cui quest'ultimo si è ripetutamente mostrato carente non tanto nella sintassi elettorale, quanto piuttosto nella grammatica elettorale.

Evidenzia come la soppressione dei collegi uninominali non vada certo nella direzione di ridurre la distanza fra cittadini e istituzioni e come, in tale ottica, nel corso delle audizioni sia stato suggerito da diversi auditi di riprendere l'impianto della legge n. 277 del 1993, la cosiddetta « legge Mattarella ».

Ritiene, conclusivamente, come sarebbe doveroso trovare un punto di condivisione su una materia delicata come quella della riforma del sistema elettorale di Camera e Senato; rileva, tuttavia, come l'atteggiamento finora tenuto dalla maggioranza non stia andando in questa direzione.

Pasqualino PENZA (M5S) dichiara di intervenire brevemente, al fine di evidenziare la contraddizione della maggioranza, la quale chiede alle opposizioni un percorso condiviso sulla legge elettorale, partendo tuttavia da un'imposizione, vale a dire quella di discutere una proposta di legge, e di approvarla alla Camera prima della pausa estiva, su un argomento che non è certamente una priorità per il Paese, al contrario di ben altri temi, quali, ad esempio, la crisi energetica e il rincaro dei carburanti.

Esprime netta contrarietà sull'AC 2822 e sottolinea come si cerchi il consenso delle opposizioni per mascherare le reali motivazioni del provvedimento stesso.

Sottolinea come il Governo intenda concludere la legislatura con l'approvazione della riforma elettorale non essendo stato in grado di portare a compimento le altre riforme, dal momento che la legge sull'autonomia differenziata è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale in diversi punti, la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati è stata respinta dalla maggioranza dei cittadini nel recente *referendum* costituzionale e la riforma costituzionale sul cosiddetto « premierato » è stata abbandonata.

Ritiene che i cittadini puniranno la scelta del Governo e della maggioranza di dare priorità alla riforma del sistema elettorale in un momento così delicato e difficile, non solo per il nostro Paese, ma a livello globale, nel quale le priorità dovrebbero essere ben altre. Osserva come si tratti di un modo di procedere sbagliato, che andrebbe fermato per concentrarsi su temi ben più importanti.

Angelo ROSSI (FDI) richiama le posizioni espresse nel 2017 dal collega Gianni Cuperlo all'indomani della sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale, in cui rilevava come fosse possibile un'intesa tra le forze politiche su una legge elettorale di impianto proporzionale con un premio di governabilità e come le medesime forze politiche non potessero farsi dettare le leggi dalla Corte costituzionale.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 maggio 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.

La seduta comincia alle 14.35.

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno.
C. 2865 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto il 4 maggio 2026 e che non sono state presentate proposte emendative.

Rammenta, altresì, che nel calendario dei lavori dell'Assemblea la discussione generale sul provvedimento è fissata per giovedì 28 maggio. Comunica, infine, che è pervenuto il parere favorevole della V Commissione, nonché il parere del Comitato per la legislazione.

Dà quindi conto delle sostituzioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Urzì, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Comunica poi che, se non vi sono obiezioni, in considerazione del fatto che l'o-

norevole Urzì, al quale è stato testé conferito l'incarico di riferire in Assemblea sul provvedimento, parteciperà, in rappresentanza della Commissione, giovedì 28 maggio – giornata in cui è prevista la discussione generale in Assemblea – a una missione a Bratislava, chiederà al Presidente della Camera di valutare l'opportunità di sottoporre alla Conferenza dei presidenti di gruppo lo spostamento della discussione generale sul provvedimento alla prima settimana di giugno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 26 maggio 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.40.

Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata (« Liberi di Scegliere »).

C. 2696-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentanti in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Andrea GENTILE (FI-PPE), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 2696-A, recante « Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata ("Liberi di Scegliere") », segnala come queste non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Propone pertanto di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

C. 2669-A Governo e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentanti in Assemblea al provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2669-A e abb., recante « Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile », segnala come queste non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Propone pertanto di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.

C. 632-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentanti in Assemblea al provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 632-A e abb., recante « Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento », segnala come queste non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Propone pertanto di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

La seduta termina alle 14.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'ARTICO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 21

Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.

Audizione del Generale Carlo Di Somma, Presidente del Comitato di indirizzo interforze per l'ambiente artico, sub artico e Antartide dello Stato Maggiore della Difesa (*Svolgimento e conclusione*) 21

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'ARTICO

INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 26 maggio 2026. — Presidenza
del presidente Paolo FORMENTINI.*

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche
nella regione dell'Artico.**

**Audizione del Generale Carlo Di Somma, Presidente
del Comitato di indirizzo interforze per l'ambiente
artico, sub artico e Antartide dello Stato Maggiore
della Difesa.**

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Carlo DI SOMMA, *Presidente del Comitato di indirizzo interforze per l'ambiente artico, sub artico e Antartide dello Stato Maggiore della Difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Gianangelo BOF (LEGA) e Paolo FORMENTINI, *presidente*.

Carlo DI SOMMA, *Presidente del Comitato di indirizzo interforze per l'ambiente artico, sub artico e Antartide dello Stato Maggiore della Difesa*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo contributo ai lavori dell'indagine conoscitiva. Dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026. Atto n. 400 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	22
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. C. 1886, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1562 e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	24
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	45

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 maggio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026.

Atto n. 400.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 20 maggio 2026.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, dando seguito a quanto anticipato nella seduta dello scorso 20 maggio, nella quale aveva preannunciato un orientamento complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della

nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026 (Atto n. 400);

osservato che:

il provvedimento dispone l'approvazione della stima della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario e della relativa nota metodologica, che sostituisce la nota approvata con il decreto del Vice ministro dell'economia e delle finanze adottato in data 15 dicembre 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2024;

le innovazioni introdotte nella metodologia di calcolo delle capacità fiscali riguardano essenzialmente l'aggiornamento all'anno 2023 della base dati utilizzata per il calcolo e la revisione dei criteri metodologici di stima che ha avuto ad oggetto, in particolare, la componente relativa alla capacità fiscale residuale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur condividendo nella sostanza la proposta di parere formulata dal relatore, ritiene tuttavia che sarebbe opportuno evitare di procedere nella seduta odierna alla deliberazione sulla predetta proposta di parere, al fine di disporre anche di eventuali, utili elementi di riflessione che dovessero emergere dall'audizione informale di rappresentanti del Dipartimento finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto in esame che si svolgerà nella mattinata di domani presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, registrato l'assenso del relatore e della rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il

seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, che sarà verosimilmente convocata già nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 maggio 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

C. 1886, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Cattoi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, osserva che il disegno di legge, nel testo approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, reca disposizioni per l'istituzione della Giornata nazionale della meraviglia finalizzata alla sensibilizzazione sulle sofferenze e sulle fatiche dei bambini che vivono in guerra e alla riflessione sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

Segnala che durante l'esame al Senato, la Commissione Bilancio ha espresso sul testo del provvedimento un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, al fine di specificare il carattere facoltativo delle iniziative collegate alla menzionata Giornata nazionale, e di quelle di

cui all'articolo 3, comma 1, al fine di declinare la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento in esame nei termini conformi alla prassi comunemente seguita.

Nel segnalare che il testo approvato dal Senato non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Affari sociali, evidenzia che le disposizioni del provvedimento non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, rinviando comunque per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici delle Camere.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

C. 1562 e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 maggio 2026 e inizia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della loro pubblicazione, la relazione tecnica sul provvedimento in esame e l'unità nota del Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si dà conto della mancata verifica positiva della predetta relazione, già trasmesse per le vie brevi a tutti i membri della Commissione nella giornata di ieri (*vedi allegato*).

Con riferimento alle disposizioni del testo che presentano specifici profili di criticità dal punto di vista finanziario, in parte già rilevati in fase di illustrazione del provvedimento in esame nella seduta dello scorso 25 marzo, osserva anzitutto che la costituzione, la gestione, l'aggiornamento e la pubblicazione della banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso, da destinare alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, istituita dall'articolo 3, comma 2, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria.

Fa quindi presente che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Fondo per il recupero e la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, non può considerarsi adeguata in quanto gli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo, riferiti anche ad esercizi finanziari già conclusi, presentano carattere permanente, mentre il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui si prevede la riduzione ha natura pluriennale e presenta stanziamenti fino all'anno 2033, che sono già stati ripartiti tra le amministrazioni centrali interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017.

Osserva, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 5, che disciplinano l'esercizio dei poteri sostitutivi statali nell'attuazione dei programmi centrali di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e sociale promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché le relative modalità operative, attribuendo, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedere all'esecuzione dei progetti al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio oppure a uno o più commissari *ad acta*, sono suscettibili di determinare oneri, connessi alla gestione degli atti

sostitutivi e alla nomina e al compenso dei commissari, privi di idonea copertura finanziaria, anche considerando che la previsione contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 5, secondo la quale gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti, non consente di verificare se le amministrazioni sostituite dispongano delle risorse necessarie a far fronte a tali oneri.

Segnala, poi, che l'articolo 6, nel disciplinare il monitoraggio periodico circa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano la permanenza delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché l'adozione di piani di mobilità dei medesimi assegnatari, è suscettibile di determinare oneri non quantificabili a carico degli enti proprietari dei medesimi alloggi in relazione all'attuazione dei meccanismi di monitoraggio, alla gestione delle procedure di rilascio degli immobili e all'esecuzione dei piani di mobilità.

Evidenzia, altresì, che l'articolo 7 dispone la realizzazione di un programma nazionale straordinario di edilizia residenziale sociale, denominato « Programma Abita », di durata ventennale e, a tal fine, l'articolo 9, comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2040, mentre le relative fonti di copertura finanziaria sono individuate dai commi da 3 a 10 del medesimo articolo 9, che definiscono un meccanismo di copertura finanziaria complessivamente inidoneo a far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione del predetto Fondo.

Osserva che, in primo luogo, agli oneri relativi all'anno 2024, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'estensione al medesimo anno, con talune limitate modificazioni, dell'applicazione del contributo di solidarietà temporaneo per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia

elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Chiarisce che la predetta modalità di copertura finanziaria, riferita a un esercizio ormai concluso, presenta numerosi profili problematici, in quanto, anche volendone ipotizzare l'efficacia nell'anno 2026, introduce nel medesimo anno un prelievo fiscale riferito al periodo d'imposta 2024, in violazione del principio costituzionale della capacità contributiva, prevedendo tra l'altro l'estensione temporale dell'applicazione di disposizioni sulle quali deve ancora pronunciarsi la Corte di giustizia dell'Unione europea a seguito del rinvio pregiudiziale operato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 21 del 2025.

Ferme restando le criticità evidenziate, fa quindi presente che il gettito derivante dal contributo straordinario sarebbe astrattamente quantificabile in 2.696 milioni di euro, mentre, qualora l'estensione del contributo straordinario fosse riferita al reddito complessivo dell'anno 2025, al fine di superare la retroattività dell'imposizione, il contributo potrebbe essere calcolato su una base imponibile estremamente più contenuta e addirittura nulla, alla luce della congiuntura sfavorevole per il settore energetico.

Rileva, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 9, comma 8, che estendono l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 96, comma 13, del testo unico delle imposte sui redditi includendo tra i soggetti passivi anche gli intermediari finanziari, sono suscettibili di determinare effetti in termini di maggior gettito pari a 235,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 468,4 milioni di euro per l'anno 2029, a 488,9 milioni di euro per l'anno 2030, a 661,3 milioni di euro per l'anno 2031 e a 553,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

Osserva che le disposizioni dell'articolo 9, comma 9, dispongono l'incremento dal 3 al 15 per cento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali, prevedendo l'applicazione di tale incremento a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Fa presente che, in base ai dati relativi ai versamenti dell'anno 2024, il gettito re-

lativo a un punto percentuale dell'imposta sui servizi digitali è pari a 151,6 milioni di euro, ma ai fini della corretta quantificazione delle maggiori entrate occorre considerare che un incremento dell'aliquota dal 3 al 15 per cento comporterebbe una concentrazione della pressione fiscale su un numero limitato di imprese, pari allo stato a 271, che potrebbe non solo non generare il previsto incremento di gettito, ma comportare anche il venir meno del prelievo già scontato nei saldi di finanza pubblica, pari a 454,8 milioni di euro, per effetto dell'uscita dal mercato di alcune imprese e l'incentivo ad adottare comportamenti elusivi da parte di altre imprese.

Segnala, quindi, che l'articolo 1, comma 29, lettera *a*), della legge n. 199 del 2025 ha già incrementato dallo 0,2 allo 0,4 per cento a decorrere dall'anno 2026 l'aliquota delle imposte sui trasferimenti azionari di cui all'articolo 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012, rendendo pertanto priva di effetti la disposizione di cui all'articolo 9, comma 10, lettera *a*), mentre le disposizioni di cui alla successiva lettera *b*) del medesimo comma 10 sono suscettibili di determinare effetti positivi non facilmente quantificabili.

Evidenzia, altresì, che nel complesso, anche non considerando le criticità evidenziate rispetto alla quantificazione delle entrate derivanti dalle singole misure previste, le disposizioni di copertura di cui ai commi da 3 a 10 dell'articolo 9 non sono suscettibili di determinare un ammontare di entrate adeguate a provvedere alla copertura derivanti dagli oneri indicati dal comma 2 del medesimo articolo 9.

Segnala che, in conseguenza dell'inidoneità della copertura finanziaria prevista dall'articolo 9, si rende pertanto necessario sopprimere anche le ulteriori disposizioni relative all'attuazione del programma Abita contenute negli articoli 7, 8 e 10.

Rileva, inoltre, che l'articolo 11 introduce una serie di misure volte a favorire il riuso e la rigenerazione urbana attraverso interventi di recupero e riqualificazione di immobili dismessi o degradati, con l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo e incrementare l'offerta di alloggi sociali, rispetto

alle quali, in assenza di una mappatura dettagliata degli immobili interessati, della tipologia e dell'entità degli interventi necessari, nonché delle risorse da destinare all'effettiva attuazione delle misure previste, non è possibile procedere a una quantificazione attendibile degli oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala, poi, che la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 12 e 13, in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, risulta sensibilmente inferiore rispetto agli oneri effettivamente ascrivibili alle medesime disposizioni, che, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento nell'anno 2026, sono stimati in misura pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2026, 36,7 milioni di euro per l'anno 2027, 112,5 milioni per l'anno 2028, 167,3 milioni di euro per l'anno 2029, 222,2 milioni di euro per l'anno 2030, 277,2 milioni di euro per l'anno 2031, 332,1 milioni di euro per l'anno 2032, 386,9 milioni di euro per l'anno 2033, 441,7 milioni di euro per l'anno 2034, 495,5 milioni di euro per l'anno 2035, 541,6 milioni di euro per l'anno 2036, per poi mantenersi, a decorrere dall'anno 2037, su valori superiori a 500 milioni di euro, fino a stabilizzarsi, a decorrere dall'anno 2045, a 504,6 milioni di euro annui.

Segnala, infine, che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, non reca, per l'anno 2026, le disponibilità occorrenti per far fronte alle riduzioni complessivamente previste dagli articoli 13, 14 e 19, risultando pertanto non idonea la copertura finanziaria degli oneri derivanti anche dagli articoli 12, 15 e 16 e che, in conseguenza dell'inidoneità della copertura finanziaria prevista dall'articolo 19, si rende necessario sopprimere anche l'articolo 17 e l'articolo 18, commi 1 e 3.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1562 e abb., recante disposizioni concernenti la

programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica e della nota del Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si dà conto della mancata verifica positiva della predetta relazione, da cui si evince che:

la costituzione, la gestione, l'aggiornamento e la pubblicazione della banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso, da destinare alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, istituita dall'articolo 3, comma 2, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria;

la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Fondo per il recupero e la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, non può considerarsi adeguata in quanto gli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo, riferiti anche ad esercizi finanziari già conclusi, presentano carattere permanente, mentre il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui si prevede la riduzione ha natura pluriennale e presenta stanziamenti fino all'anno 2033, che sono già stati ripartiti tra le amministrazioni centrali interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017;

le disposizioni dell'articolo 5, che disciplinano l'esercizio dei poteri sostitutivi statali nell'attuazione dei programmi centrali di edilizia residenziale pubblica sov-

venzionata e sociale promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché le relative modalità operative, attribuendo, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedere all'esecuzione dei progetti al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio oppure a uno o più commissari *ad acta*, sono suscettibili di determinare oneri, connessi alla gestione degli atti sostitutivi e alla nomina e al compenso dei commissari, privi di idonea copertura finanziaria, anche considerando che la previsione contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 5, secondo la quale gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti, non consente di verificare se le amministrazioni sostituite dispongano delle risorse necessarie a far fronte a tali oneri;

l'articolo 6, nel disciplinare il monitoraggio periodico circa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano la permanenza delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché l'adozione di piani di mobilità dei medesimi assegnatari, è suscettibile di determinare oneri non quantificabili a carico degli enti proprietari dei medesimi alloggi in relazione all'attuazione dei meccanismi di monitoraggio, alla gestione delle procedure di rilascio degli immobili e all'esecuzione dei piani di mobilità;

l'articolo 7 dispone la realizzazione di un programma nazionale straordinario di edilizia residenziale sociale, denominato "Programma Abita", di durata ventennale e, a tal fine, l'articolo 9, comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2040, mentre le relative fonti di copertura finanziaria sono individuate dai commi da 3 a 10 del medesimo articolo 9, che definiscono un meccanismo di copertura finanziaria complessivamente inadeguato a far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione del predetto Fondo;

in primo luogo, agli oneri relativi all'anno 2024, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'estensione al medesimo anno, con talune limitate modificazioni, dell'applicazione del contributo di solidarietà temporaneo per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

la predetta modalità di copertura finanziaria, riferita a un esercizio ormai concluso, presenta numerosi profili problematici, in quanto, anche volendone ipotizzare l'efficacia nell'anno 2026, introduce nel medesimo anno un prelievo fiscale riferito al periodo d'imposta 2024, in violazione del principio costituzionale della capacità contributiva, prevedendo tra l'altro l'estensione temporale dell'applicazione di disposizioni sulle quali deve ancora pronunciarsi la Corte di giustizia dell'Unione europea a seguito del rinvio pregiudiziale operato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 21 del 2025;

ferme restando le criticità evidenziate, il gettito derivante dal contributo straordinario sarebbe astrattamente quantificabile in 2.696 milioni di euro, mentre, qualora l'estensione del contributo straordinario fosse riferita al reddito complessivo dell'anno 2025, al fine di superare la retroattività dell'imposizione, il contributo potrebbe essere calcolato su una base imponibile estremamente più contenuta e addirittura nulla, alla luce della congiuntura sfavorevole per il settore energetico;

le disposizioni dell'articolo 9, comma 8, che estendono l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 96, comma 13, del testo unico delle imposte sui redditi includendo tra i soggetti passivi anche gli intermediari finanziari, sono suscettibili di determinare effetti in termini di maggior gettito pari a 235,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 468,4 milioni di euro per l'anno 2029, a 488,9 milioni di euro per l'anno 2030, a 661,3 milioni di euro per l'anno 2031 e a

553,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032;

le disposizioni dell'articolo 9, comma 9, dispongono l'incremento dal 3 al 15 per cento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali, prevedendo l'applicazione di tale incremento a decorrere dal 1° gennaio 2024;

in base ai dati relativi ai versamenti dell'anno 2024, il gettito relativo a un punto percentuale dell'imposta sui servizi digitali è pari a 151,6 milioni di euro, ma ai fini della corretta quantificazione delle maggiori entrate occorre considerare che un incremento dell'aliquota dal 3 al 15 per cento comporterebbe una concentrazione della pressione fiscale su un numero limitato di imprese, pari allo stato a 271, che potrebbe non solo non generare il previsto incremento di gettito, ma comportare anche il venir meno del prelievo già scontato nei saldi di finanza pubblica, pari a 454,8 milioni di euro, per effetto dell'uscita dal mercato di alcune imprese e l'incentivo ad adottare comportamenti elusivi da parte di altre imprese;

l'articolo 1, comma 29, lettera a), della legge n. 199 del 2025 ha già incrementato dallo 0,2 allo 0,4 per cento a decorrere dall'anno 2026 l'aliquota delle imposte sui trasferimenti azionari di cui all'articolo 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012, rendendo pertanto priva di effetti la disposizione di cui all'articolo 9, comma 10, lettera a), mentre le disposizioni di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma 10 sono suscettibili di determinare effetti positivi non facilmente quantificabili;

nel complesso, quindi, anche non considerando le criticità evidenziate rispetto alla quantificazione delle entrate derivanti dalle singole misure previste, le disposizioni di copertura di cui ai commi da 3 a 10 dell'articolo 9 non sono suscettibili di determinare un ammontare di entrate adeguate a provvedere alla copertura derivanti dagli oneri indicati dal comma 2 del medesimo articolo 9;

in conseguenza dell'inidoneità della copertura finanziaria prevista dall'articolo 9, si rende necessario sopprimere anche le ulteriori disposizioni relative all'attuazione del programma Abita contenute negli articoli 7, 8 e 10;

l'articolo 11 introduce una serie di misure volte a favorire il riuso e la rigenerazione urbana attraverso interventi di recupero e riqualificazione di immobili dismessi o degradati, con l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo e incrementare l'offerta di alloggi sociali, rispetto alle quali, in assenza di una mappatura dettagliata degli immobili interessati, della tipologia e dell'entità degli interventi necessari, nonché delle risorse da destinare all'effettiva attuazione delle misure previste, non è possibile procedere a una quantificazione attendibile degli oneri a carico della finanza pubblica;

la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 12 e 13, in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, risulta sensibilmente inferiore rispetto agli oneri effettivamente ascrivibili alle medesime disposizioni, che, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento nell'anno 2026, sono stimati in misura pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2026, 36,7 milioni di euro per l'anno 2027, 112,5 milioni per l'anno 2028, 167,3 milioni di euro per l'anno 2029, 222,2 milioni di euro per l'anno 2030, 277,2 milioni di euro per l'anno 2031, 332,1 milioni di euro per l'anno 2032, 386,9 milioni di euro per l'anno 2033, 441,7 milioni di euro per l'anno 2034, 495,5 milioni di euro per l'anno 2035, 541,6 milioni di euro per l'anno 2036, per poi mantenersi, a decorrere dall'anno 2037, su valori superiori a 500 milioni di euro, fino a stabilizzarsi, a decorrere dall'anno 2045, a 504,6 milioni di euro annui;

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, non reca, per l'anno 2026, le disponibilità occorrenti per far fronte alle riduzioni complessivamente previste dagli articoli 13, 14 e 19, risultando pertanto non idonea la copertura finanziaria degli

oneri derivanti anche dagli articoli 12, 15 e 16;

in conseguenza dell'inidoneità della copertura finanziaria prevista dall'articolo 19, si rende necessario sopprimere anche l'articolo 17 e l'articolo 18, commi 1 e 3,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso, da destinare alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale,;

sopprimere il comma 2.

Sopprimere l'articolo 4.

Sopprimere l'articolo 5.

Sopprimere l'articolo 6.

Sopprimere gli articoli 7, 8, 9 e 10.

Sopprimere l'articolo 11.

Sopprimere gli articoli 12 e 13.

Sopprimere l'articolo 14.

Sopprimere gli articoli 15, 16 e 17, l'articolo 18, commi 1 e 3, e l'articolo 19. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) osserva preliminarmente che, nonostante il poco

tempo avuto a disposizione per analizzare la documentazione depositata dal Governo e la proposta di parere formulata dalla relatrice, quest'ultima determina di fatto la pressoché integrale soppressione del provvedimento in esame.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che l'esame in sede consultiva del provvedimento da parte della Commissione Bilancio è stato più volte rinviato proprio al fine di consentire a questa Commissione di acquisire ogni utile elemento di valutazione da parte del Governo in merito ai profili di quantificazione e di copertura finanziaria delle disposizioni da esso recate, richiedendo a tal fine la progressiva integrazione della documentazione predisposta dall'Esecutivo.

Avverte quindi che, anche alla luce della relazione tecnica pervenuta nella giornata di ieri e della unita nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, che consentono comunque di avere un quadro approfondito in merito alle rilevanti criticità ravvisate, in particolare, sul piano delle coperture finanziarie individuate dal provvedimento in esame, anche con riguardo alla puntuale quantificazione delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 3 a 10, è necessario prevedere la soppressione di una larga parte del testo medesimo al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Marco GRIMALDI (AVS) rileva che, alla luce della proposta di parere formulata dalla relatrice, si manterrebbero essenzialmente in vita le sole disposizioni del testo relative all'articolo 1, concernente oggetto e finalità del provvedimento in esame, nonché quelle di cui all'articolo 2, che pure rivestono una notevole importanza, in quanto, nel prevedere l'effettuazione da parte dei comuni e degli enti territoriali di una ricognizione del patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, appaiono al tempo stesso funzionali all'emersione delle reali ragioni che sottendono la presenza nel nostro Paese di circa 10 milioni di unità abitative non utilizzate e non tutte riconducibili alla categoria delle seconde case.

Nell'osservare tuttavia che il parere proposto dalla relatrice comporterebbe sostanzialmente l'espunzione dal provvedimento di tutta la parte relativa alle vere e proprie politiche abitative, ritiene che, in uno spirito di rispetto e collaborazione, potrebbe essere opportuno consultare, anche solo informalmente, i primi firmatari della proposta di legge C. 1562, adottata come testo base nel corso dell'esame in sede referente, prima di procedere alla votazione della proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ricorda peraltro che, poiché il suddetto parere ha ad oggetto il predetto testo base e non anche la proposta di legge C. 2181, a sua prima firma, ad esso abbinata, che reca un'ipotesi alternativa di copertura finanziaria dei relativi oneri, si preclude di fatto nella presente sede una discussione più ampia e articolata sul tema delle efficaci politiche abitative di cui abbisogna urgentemente il nostro Paese.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, pur riconoscendo lo spirito costruttivo dell'intervento svolto dal deputato Grimaldi, precisa tuttavia che nella presente sede la Commissione è chiamata a pronunciarsi sul testo della proposta di legge C. 1562, sulla quale peraltro la Commissione di merito ha conferito alla relatrice il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea, fermo restando che in tale ultima sede si potrà eventualmente richiedere di deliberare un rinvio del provvedimento presso la medesima Commissione di merito.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), pur comprendendo le motivazioni di ordine finanziario sottese alla richiesta di soppressione di talune disposizioni del testo, ritiene viceversa che l'inciso iniziale del comma 1 dell'articolo 3, così come le disposizioni dell'articolo 6, di cui si propone l'espunzione nella sua interezza, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva, infatti, come più volte la Commissione Bilancio nella valutazione in sede consultiva di previsioni normative di con-

tenuto analogo a quelle testé richiamate, specialmente se proposte dal Governo o dalla maggioranza, abbia espresso parere favorevole.

Con specifico riferimento all'articolo 3, evidenzia peraltro il paradosso per cui, da un lato, al comma 1 si richiederebbe l'espunzione della finalità connessa all'aggiornamento da parte dei comuni del censimento degli edifici e delle unità immobiliari, pubbliche e private, sfitte, non utilizzate, abbandonate o in stato di degrado, ovverosia quella di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, secondo una formulazione che di per sé non appare peraltro configurarsi nei termini di una disposizione immediatamente precettiva e, dall'altro lato, si manterrebbe in vita, al medesimo comma 1, quella stessa attività ricognitiva in capo agli enti locali che potrebbe invece ben rappresentare un onere aggiuntivo a carico degli stessi.

Per quanto concerne l'articolo 6, evidenzia che quest'ultimo si limita a prevedere che, con apposito decreto ministeriale, siano stabiliti i meccanismi volti a garantire il criterio della rotazione nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante il monitoraggio periodico circa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni legittimanti, mentre la relazione tecnica sostiene, peraltro con una sconcertante penuria di elementi di valutazione effettivamente riscontrabili, che tali disposizioni potrebbero comunque comportare costi legati all'attuazione dei medesimi meccanismi di monitoraggio, nonché alla gestione delle procedure di rilascio e all'elaborazione dei piani di mobilità.

Ritiene, inoltre, del tutto inaccettabile il fatto che la medesima relazione tecnica, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6 e a molti altri articoli del provvedimento in esame, di cui si richiede ugualmente la soppressione, dichiara apertamente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non dispone in ogni caso di dati specifici per procedere alla quantificazione dei relativi oneri.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, ribadisce che la costituzione della

banca dati unitaria del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato istituita dall'articolo 3, comma 2, comporterebbe oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura finanziaria, connessi, tra l'altro, ai necessari interventi volti a garantirne l'interoperabilità con altre banche dati esistenti, ivi incluse quelle in uso agli enti locali.

Per quanto riguarda invece l'articolo 6, osserva che il monitoraggio periodico ivi previsto circa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano la permanenza delle assegnazioni negli alloggi di edilizia residenziale pubblica è suscettibile di comportare fabbisogni aggiuntivi di personale, soprattutto in riferimento ai comuni di minori dimensioni che non sempre dispongono di strutture adeguate a tal fine.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ribadisce che al comma 1 dell'articolo 3, sulla base di una valutazione di merito anziché fondata su argomentazioni di ordine finanziario, viene mantenuta la previsione potenzialmente onerosa dell'aggiornamento del censimento da parte dei comuni, mentre si propone di sopprimerne l'*incipit*, che si limita ad enunciare la finalità della futura e solo eventuale creazione di una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, secondo una formulazione di per sé non immediatamente precettiva.

Ribadisce, altresì, che pure le disposizioni dell'articolo 6 si limitano a prevedere la definizione, tramite apposito decreto ministeriale, di meccanismi volti a garantire il criterio della rotazione nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di linee guida per la predisposizione di piani di mobilità degli assegnatari, senza con ciò implicare necessariamente lo svolgimento di attività aggiuntive da parte degli enti proprietari rispetto a quelle già assolve a legislazione vigente.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel concordare in linea di massima con le valutazioni in precedenza espresse dal deputato Dell'Olio, ritiene che possa senz'altro sostenersi il carattere oneroso del comma

2 dell'articolo 3, che prevede l'istituzione di una banca dati unitaria presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Evidenza tuttavia che la finalità espressa nel comma 1 del medesimo articolo 3, ossia quella di creare, sulla base della ricognizione effettuata dai comuni, una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato, non sembra in effetti potersi inequivocabilmente ricondurre alla previsione di cui al predetto comma 2, ma potrebbe anche solo prefigurare un adempimento futuro e, comunque, realizzabile non obbligatoriamente nell'ambito del presente provvedimento, ma attraverso l'adozione di successive iniziative normative.

Parimenti, non ravvisa profili problematici dal punto di vista finanziario rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 6, giacché quest'ultimo si limita a prevedere la definizione di criteri e linee guida, attraverso lo svolgimento di attività che dovrebbero già rientrare nell'ambito delle funzioni istituzionalmente svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e senza porre espressamente in capo agli enti proprietari l'effettuazione di alcun monitoraggio periodico.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, nel ribadire che il riferimento alle banche di dati contenuto nei commi 1 e 2 dell'articolo 3 dovrebbe intendersi in senso unitario, con la conseguenza che la proposta di soppressione del comma 2 dovrebbe travolgere anche l'*incipit* del comma 1, anche alla luce delle posizioni emerse nel corso del dibattito, si rimette comunque alle valutazioni del Governo in ordine alla necessità o meno di espungere dal comma 1 dell'articolo 3 le parole da: « Al fine di » fino a: « edilizia residenziale pubblica e sociale ».

Per quanto concerne, invece, le disposizioni di cui all'articolo 6, conferma che, pur trattandosi di adempimenti la cui disciplina è demandata alla previa adozione di un decreto ministeriale, la norma appare comunque suscettibile di determinare oneri non quantificabili a carico degli enti proprietari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con particolare riguardo all'attuazione dei meccanismi di monitoraggio

ivi previsti, in riferimento soprattutto alle amministrazioni comunali di minori dimensioni.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'esprimere nuovamente le proprie perplessità in ordine alle motivazioni addotte a fondamento della richiesta di soppressione dell'inciso iniziale del comma 1 dell'articolo 3 e dell'articolo 6, che a suo avviso appaiono dettate più da una valutazione di merito che non da criticità oggettive sul piano finanziario, ricorda come in passato, di fronte alla palese carenza della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria della norma concernente il credito di imposta riconosciuto per l'anno 2024 in relazione agli investimenti effettuati nella ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, la Commissione Bilancio, chiamata ad esaminare in sede referente il relativo disegno di legge di conversione, non abbia sollevato particolari criticità, nonostante i rilievi apertamente mossi dai gruppi di opposizione in ordine all'evidente contrarietà della suddetta norma rispetto all'articolo 81 della Costituzione e alla vigente disciplina contabile.

Francesca VIGGIANO (PD-IDP) dichiara di non comprendere le ragioni della presunta onerosità del comma 1 dell'articolo 3 nella parte relativa all'aggiornamento del censimento da parte dei comuni del patrimonio edilizio non utilizzato, dal momento che tale attività è di fatto già ricompresa nell'ambito della predisposizione ad opera degli stessi comuni dei piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, precisa che la proposta di parere in precedenza formulata non richiede la soppressione delle previsioni del comma 1 dell'articolo 3 relative al censimento del patrimonio immobiliare inutilizzato.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel ribadire come la soppressione del comma 2 dell'articolo 3 si renda necessaria in quanto esso prevede l'istituzione di una banca dati

unitaria presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, comportando, quindi, oneri connessi ai potenziali costi per la gestione, l'aggiornamento e la pubblicazione della predetta banca dati, ritiene che, per ragioni di coerenza, si debba, altresì, procedere all'espunzione del riferimento operato al comma 1 alla creazione della medesima banca dati.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene che il ragionamento, fatto proprio dalla relatrice e dalla rappresentante del Governo, che viene addotto a fondamento della scelta di procedere alla modifica dell'articolo 3, comma 1, oggetto di una delle condizioni del parere proposto, appare contraddittorio in quanto, di fatto, la disposizione di cui si propone la soppressione si limita a individuare la finalità propria del comma 1, destinata ad avere attuazione in un secondo momento, senza, pertanto, che si possano individuare costi direttamente riconducibili in via immediata alla mera indicazione della finalità della disposizione. Ciò posto, critica la volontà di procedere con la suddetta espunzione, ritenendo che tale modifica al provvedimento non possa in alcun modo essere considerata quale espressione di una attribuzione tipica della Commissione Bilancio, costituendo, invece, un intervento riferito al merito del provvedimento.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel prendere atto delle argomentazioni relative al carattere oneroso dell'articolo 6, ribadisce, invece, le criticità già espresse rispetto alle motivazioni volte a giustificare la modifica del comma 1 dell'articolo 3. Rammenta, al riguardo, come, in passato, a fronte dei rilievi espressi dalla Ragioneria generale dello Stato circa il rischio che disposizioni di analogo tenore potessero comportare oneri per la finanza pubblica, è stata tuttavia affermata la neutralità finanziaria delle predette disposizioni atteso che la mera affermazione della finalità di un provvedimento, o di una parte di esso, è limitata all'espressione dell'indirizzo politico sotteso alla disciplina medesima.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, nel confermare le motivazioni già

espresse con riferimento ai profili di onerosità del comma 1 dell'articolo 3, si dichiara disponibile a rivedere la formulazione della propria proposta di parere qualora la rappresentante del Governo confermi che la modifica richiesta non determini criticità di carattere finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, pur ribadendo di ritenere valido le motivazioni già addotte, secondo cui l'inciso del comma 1 dell'articolo 3, volto ad esprimere le finalità degli interventi individuati dal comma medesimo, risulterebbe ultroneo in caso di soppressione del comma 2, considera, tuttavia, che la soppressione del predetto inciso non assuma carattere dirimente al fine di assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, alla luce del dibattito svoltosi e tenuto conto della posizione da ultimo espressa dalla rappresentante del Governo, riformula, quindi, la proposta di parere nei seguenti termini:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1562 e abb., recante disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica e della nota del Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si dà conto della mancata verifica positiva della predetta relazione, da cui si evince che:

la costituzione, la gestione, l'aggiornamento e la pubblicazione della banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso, da destinare alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pub-

blica e sociale, istituita dall'articolo 3, comma 2, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria;

la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Fondo per il recupero e la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, non può considerarsi adeguata in quanto gli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo, riferiti anche ad esercizi finanziari già conclusi, presentano carattere permanente, mentre il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui si prevede la riduzione ha natura pluriennale e presenta stanziamenti fino all'anno 2033, che sono già stati ripartiti tra le amministrazioni centrali interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017;

le disposizioni dell'articolo 5, che disciplinano l'esercizio dei poteri sostitutivi statali nell'attuazione dei programmi centrali di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e sociale promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché le relative modalità operative, attribuendo, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedere all'esecuzione dei progetti al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio oppure a uno o più commissari *ad acta*, sono suscettibili di determinare oneri, connessi alla gestione degli atti sostitutivi e alla nomina e al compenso dei commissari, privi di idonea copertura finanziaria, anche considerando che la previsione contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 5, secondo la quale gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti, non consente di verificare se le amministrazioni sostituite dispongano delle risorse necessarie a far fronte a tali oneri;

l'articolo 6, nel disciplinare il monitoraggio periodico circa la sussistenza dei

presupposti e delle condizioni che legittimano la permanenza delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché l'adozione di piani di mobilità dei medesimi assegnatari, è suscettibile di determinare oneri non quantificabili a carico degli enti proprietari dei medesimi alloggi in relazione all'attuazione dei meccanismi di monitoraggio, alla gestione delle procedure di rilascio degli immobili e all'esecuzione dei piani di mobilità;

l'articolo 7 dispone la realizzazione di un programma nazionale straordinario di edilizia residenziale sociale, denominato "Programma Abita", di durata ventennale e, a tal fine, l'articolo 9, comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2040, mentre le relative fonti di copertura finanziaria sono individuate dai commi da 3 a 10 del medesimo articolo 9, che definiscono un meccanismo di copertura finanziaria complessivamente inidoneo a far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione del predetto Fondo;

in primo luogo, agli oneri relativi all'anno 2024, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'estensione al medesimo anno, con talune limitate modificazioni, dell'applicazione del contributo di solidarietà temporaneo per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

la predetta modalità di copertura finanziaria, riferita a un esercizio ormai concluso, presenta numerosi profili problematici, in quanto, anche volendone ipotizzare l'efficacia nell'anno 2026, introduce nel medesimo anno un prelievo fiscale riferito al periodo d'imposta 2024, in violazione del principio costituzionale della capacità contributiva, prevedendo tra l'altro l'estensione temporale dell'applicazione di

disposizioni sulle quali deve ancora pronunciarsi la Corte di giustizia dell'Unione europea a seguito del rinvio pregiudiziale operato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 21 del 2025;

ferme restando le criticità evidenziate, il gettito derivante dal contributo straordinario sarebbe astrattamente quantificabile in 2.696 milioni di euro, mentre, qualora l'estensione del contributo straordinario fosse riferita al reddito complessivo dell'anno 2025, al fine di superare la retroattività dell'imposizione, il contributo potrebbe essere calcolato su una base imponibile estremamente più contenuta e addirittura nulla, alla luce della congiuntura sfavorevole per il settore energetico;

le disposizioni dell'articolo 9, comma 8, che estendono l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 96, comma 13, del testo unico delle imposte sui redditi includendo tra i soggetti passivi anche gli intermediari finanziari, sono suscettibili di determinare effetti in termini di maggior gettito pari a 235,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 468,4 milioni di euro per l'anno 2029, a 488,9 milioni di euro per l'anno 2030, a 661,3 milioni di euro per l'anno 2031 e a 553,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032;

le disposizioni dell'articolo 9, comma 9, dispongono l'incremento dal 3 al 15 per cento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali, prevedendo l'applicazione di tale incremento a decorrere dal 1° gennaio 2024;

in base ai dati relativi ai versamenti dell'anno 2024, il gettito relativo a un punto percentuale dell'imposta sui servizi digitali è pari a 151,6 milioni di euro, ma ai fini della corretta quantificazione delle maggiori entrate occorre considerare che un incremento dell'aliquota dal 3 al 15 per cento comporterebbe una concentrazione della pressione fiscale su un numero limitato di imprese, pari allo stato a 271, che potrebbe non solo non generare il previsto incremento di gettito, ma comportare anche il venir meno del prelievo già scontato

nei saldi di finanza pubblica, pari a 454,8 milioni di euro, per effetto dell'uscita dal mercato di alcune imprese e l'incentivo ad adottare comportamenti elusivi da parte di altre imprese;

l'articolo 1, comma 29, lettera a), della legge n. 199 del 2025 ha già incrementato dallo 0,2 allo 0,4 per cento a decorrere dall'anno 2026 l'aliquota delle imposte sui trasferimenti azionari di cui all'articolo 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012, rendendo pertanto priva di effetti la disposizione di cui all'articolo 9, comma 10, lettera a), mentre le disposizioni di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma 10 sono suscettibili di determinare effetti positivi non facilmente quantificabili;

nel complesso, quindi, anche non considerando le criticità evidenziate rispetto alla quantificazione delle entrate derivanti dalle singole misure previste, le disposizioni di copertura di cui ai commi da 3 a 10 dell'articolo 9 non sono suscettibili di determinare un ammontare di entrate adeguate a provvedere alla copertura derivanti dagli oneri indicati dal comma 2 del medesimo articolo 9;

in conseguenza dell'inidoneità della copertura finanziaria prevista dall'articolo 9, si rende necessario sopprimere anche le ulteriori disposizioni relative all'attuazione del programma Abita contenute negli articoli 7, 8 e 10;

l'articolo 11 introduce una serie di misure volte a favorire il riuso e la rigenerazione urbana attraverso interventi di recupero e riqualificazione di immobili dismessi o degradati, con l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo e incrementare l'offerta di alloggi sociali, rispetto alle quali, in assenza di una mappatura dettagliata degli immobili interessati, della tipologia e dell'entità degli interventi necessari, nonché delle risorse da destinare all'effettiva attuazione delle misure previste, non è possibile procedere a una quantificazione attendibile degli oneri a carico della finanza pubblica;

la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 12 e 13, in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, risulta sensibilmente inferiore rispetto agli oneri effettivamente ascrivibili alle medesime disposizioni, che, ipotizzando l'entrata in vigore del provvedimento nell'anno 2026, sono stimati in misura pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2026, 36,7 milioni di euro per l'anno 2027, 112,5 milioni per l'anno 2028, 167,3 milioni di euro per l'anno 2029, 222,2 milioni di euro per l'anno 2030, 277,2 milioni di euro per l'anno 2031, 332,1 milioni di euro per l'anno 2032, 386,9 milioni di euro per l'anno 2033, 441,7 milioni di euro per l'anno 2034, 495,5 milioni di euro per l'anno 2035, 541,6 milioni di euro per l'anno 2036, per poi mantenersi, a decorrere dall'anno 2037, su valori superiori a 500 milioni di euro, fino a stabilizzarsi, a decorrere dall'anno 2045, a 504,6 milioni di euro annui;

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, non reca, per l'anno 2026, le disponibilità occorrenti per far fronte alle riduzioni complessivamente previste dagli articoli 13, 14 e 19, risultando pertanto non idonea la copertura finanziaria degli oneri derivanti anche dagli articoli 12, 15 e 16;

in conseguenza dell'inidoneità della copertura finanziaria prevista dall'articolo 19, si rende necessario sopprimere anche l'articolo 17 e l'articolo 18, commi 1 e 3,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, sopprimere il comma 2.

Sopprimere l'articolo 4.

Sopprimere l'articolo 5.

Sopprimere l'articolo 6.

Sopprimere gli articoli 7, 8, 9 e 10.

Sopprimere l'articolo 11.

Sopprimere gli articoli 12 e 13.

Sopprimere l'articolo 14.

Sopprimere gli articoli 15, 16 e 17, l'articolo 18, commi 1 e 3, e l'articolo 19 ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere, come riformulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere sul testo del provvedimento, come riformulata dalla relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea, segnala che le seguenti proposte emendativa presentano una quantificazione o una copertura finanziaria carente o inidonea:

Grimaldi 4.2, che differisce dall'anno 2024 all'anno 2026 la decorrenza degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per il recupero e la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, prevedendo che il Fondo stesso abbia una dotazione annua pari a 500 milioni di euro e provvedendo ai relativi oneri a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, che tuttavia ha natura pluriennale, presenta stanziamenti solo fino all'anno 2033 e le cui risorse sono già stati ripartite tra le amministrazioni centrali interessate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato il 21 luglio 2017;

Morfini 4.3, che differisce dall'anno 2024 all'anno 2026 la decorrenza degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per il recupero e la riqualificazione del patrimo-

nio di edilizia residenziale pubblica, ponendo comunque gli oneri a carico del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, che tuttavia ha natura pluriennale, presenta stanziamenti solo fino all'anno 2033 e le cui risorse sono già stati ripartite tra le amministrazioni centrali interessate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato il 21 luglio 2017;

Morfinò 13.1, che differisce dall'anno 2024 all'anno 2026 la decorrenza degli oneri derivanti dagli incentivi fiscali derivanti dagli articoli 12 e 13, ponendoli comunque a carico del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia, non reca, per l'anno 2026, le disponibilità occorrenti per far fronte alle riduzioni complessivamente previste dal provvedimento in esame;

Grimaldi 14.1, che modifica il profilo temporale di riferimento dell'articolo 14, che istituisce un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, prevedendo, in particolare, che lo stesso sia istituito in via permanente, a decorrere dall'anno 2026, e stabilisce la dotazione finanziaria del suddetto fondo in 80 milioni di euro annui, in luogo dei 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 attualmente previsti. Viene conseguentemente modificato il comma 3 del predetto articolo che reca la relativa copertura finanziaria a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia, non reca, per l'anno 2026, le disponibilità occorrenti per far fronte alle riduzioni complessivamente previste dal provvedimento in esame;

Ilaria Fontana 14.2, che differisce di due anni il profilo temporale di riferimento dell'articolo 14, che istituisce un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a copertura delle spese so-

stenute per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, ridefinendo, pertanto, la dotazione del Fondo in misura pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032. Viene conseguentemente modificato il comma 3 del predetto articolo che reca la relativa copertura finanziaria a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia, non reca, per l'anno 2026, le disponibilità occorrenti per far fronte alle riduzioni complessivamente previste dal provvedimento in esame;

gli identici emendamenti D'Orso 15.1 e Grimaldi 15.2, che ridefiniscono il profilo temporale di riferimento dell'articolo 15, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, espungendo il riferimento agli anni 2024 e 2025 e rendendo la relativa dotazione finanziaria permanente, a decorrere dall'anno 2026. Viene, altresì, modificato in termini corrispondenti il profilo temporale della copertura finanziaria disposta dall'articolo 19, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che, tuttavia, non reca le occorrenti disponibilità;

Grimaldi 16.4, che ridefinisce il profilo temporale di riferimento dell'articolo 16 che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli ed incrementa la relativa dotazione fissandola in misura pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, in luogo dei 50 milioni di euro attualmente previsti. Vengono, conseguentemente, modificate le disposizioni recanti la copertura finanziaria prevista, all'articolo 19, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che, tuttavia, non reca le occorrenti disponibilità;

D'Orso 16.5, che ridefinisce il profilo temporale di riferimento dell'articolo 16,

che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, espungendo il riferimento agli anni 2024 e 2025 e rendendo la relativa dotazione finanziaria permanente, a decorrere dall'anno 2026. Viene, altresì, modificato in termini corrispondenti il profilo temporale della copertura finanziaria disposta dall'articolo 19, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 che, tuttavia, non reca le occorrenti disponibilità;

Ruffino 19.05, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per i progetti pilota innovativi in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

Ilaria Fontana 19.08, che equipara gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti per soddisfare le esigenze abitative e di inclusione sociale di individui e nuclei familiari svantaggiati agli alloggi sociali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 47 del 2014, ai fini dell'esenzione dall'applicazione dell'IMU, per il periodo di possesso in cui tali immobili siano adibiti ad abitazione principale. Viene, altresì, prevista l'adozione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso alla predetta esenzione, senza tuttavia procedere alla quantificazione e copertura finanziaria dei relativi oneri;

Furfaro 19.09, che prevede l'incremento, per un ammontare complessivo pari a 690 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie e nuclei monogenitoriali, del

Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari, nonché delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 338 del 2000 in materia di edilizia e residenze universitarie e della dotazione del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro provvedendo alla relativa copertura, quanto a 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e, quanto a 220 milioni di euro annui per le medesime annualità, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 che, tuttavia, non reca le occorrenti disponibilità.

Ritiene, inoltre, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte emendative:

Onori 3.1001, che prevede che il censimento degli edifici e delle unità immobiliari non utilizzati, abbandonati o in stato di degrado previsto ai sensi dell'articolo 3, comprenda altresì gli immobili ubicati nei comuni non capoluogo di provincia, a condizione che gli stessi risultino serviti da infrastrutture di trasporto pubblico locale che garantiscano adeguati livelli di accessibilità ai principali centri urbani di riferimento e che i comuni e gli enti territoriali accedano alla banca dati di cui al comma 2 del medesimo articolo in forma disaggregata per ambito territoriale prevedendo, altresì, che l'interoperabilità della medesima banca dati con i sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, del Catasto e degli osservatori regionali del mercato immobiliare. Al riguardo, fermo restando quanto rilevato in merito ai profili finanziari connessi all'attuazione dell'articolo 3,

ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari connessi alla previsione dell'interoperabilità della banca dati di cui al comma 2 con i sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, del Catasto e degli osservatori regionali del mercato immobiliare;

Grimaldi 9.2, che modifica la dotazione del Fondo per il programma Abita, di cui al comma 1 dell'articolo 9 del provvedimento in esame, stabilendo che la stessa sia pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e che ai relativi oneri si provveda tramite le maggiori entrate e le minori spese derivanti dai commi 8 e 9 dello stesso articolo 9 che non vengono modificati dalla proposta emendativa. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista rispetto agli oneri derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Morfini 9.1, che modifica la dotazione del Fondo per il programma Abita, di cui al comma 1 dell'articolo 9 del provvedimento in esame, stabilendo che la stessa sia pari a 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2040. Rileva, inoltre, che la proposta prevede altresì che agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo si provveda mediante le maggiori entrate derivanti dall'estensione agli intermediari finanziari della limitazione alla deducibilità degli interessi passivi, di cui al comma 13 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché dall'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dal 3 per cento al 20 per cento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 174 del 2024. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista rispetto agli oneri derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Ruffino 11.01 e 11.010, che istituiscono, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

rispettivamente, il Fondo per la manutenzione rapida degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e il Fondo per l'edilizia residenziale pubblica nei territori montani e nei piccoli comuni, ai quali è destinata, rispettivamente, una quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle proposte emendative in commento, fermo restando che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 4 non appare congrua, in quanto pone comunque gli oneri a carico del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, che tuttavia ha natura pluriennale, presenta stanziamenti solo fino all'anno 2033 e le cui risorse sono già state ripartite tra le amministrazioni centrali interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017;

Ruffino 12.1 e Ilaria Fontana 12.2, che ampliano l'ambito delle spese cui applicare la detrazione al 100 per cento riconosciuta dal comma 2 dell'articolo 12 del provvedimento in esame. Al riguardo, fermo restando che le proposte emendative in esame non appaiono in grado di superare i profili problematici già ravvisati sul piano finanziario con riferimento al testo del provvedimento, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle stesse, che ampliano l'ambito applicativo della detrazione disposta dall'articolo 12 del provvedimento in esame;

Ruffino 16.1, che ridefinisce il profilo temporale di riferimento dell'articolo 16, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ed incrementano la relativa dotazione fissandola in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Viene, altresì, rifinanziato il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abita-

zioni in locazione nella misura di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri la proposta provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. La medesima proposta ridefinisce, conseguentemente, la copertura finanziaria di cui all'articolo 19, espungendo il riferimento agli oneri recati dall'articolo 16. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo utilizzato reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse, ritiene in ogni caso necessario che il Governo confermi che il predetto Fondo presenti le necessarie disponibilità anche per gli anni 2027 e 2028 nonché assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Grimaldi 19.014, che reca una revisione organica della disciplina relativa alla cedolare secca sugli affitti, prevedendo, fra l'altro, l'eliminazione dell'aliquota ordinaria al 21 per cento, lasciando inalterata l'aliquota al 10 per cento sugli affitti a canone agevolato e prevedendo una riduzione dell'aliquota, fino al suo azzeramento, al sussistere di specifici requisiti. La proposta modifica altresì le disposizioni in materia di canone agevolato e di agevolazioni fiscali a sostegno del mercato delle locazioni previste dalla legge n. 431 del 1998. Al riguardo, reputa necessario che il Governo fornisca un chiarimento in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;

Curti 19.03, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali nonché degli istituti autonomi per le case popolari e che le risorse derivanti dalle suddette alienazioni sono riversate in un fondo appositamente costituito e destinate esclusivamente a un programma stra-

ordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Morfinò 19.07, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia approvato lo schema-tipo del Fascicolo del fabbricato concernente lo stato conservativo degli immobili del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale definendone, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento. La proposta emendativa stabilisce, altresì, che il suddetto fascicolo deve essere depositato presso l'amministrazione pubblica responsabile e tenuto, in copia, presso la sede dell'ente proprietario e a disposizione per eventuali controlli delle autorità competenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere agli adempimenti funzionali all'attuazione della proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Grimaldi 19.010, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo di garanzia destinato alle Agenzie sociali per la casa per il sostegno alla locazione e l'ampliamento del mercato delle locazioni con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, avente quale finalità quella di garantire ai proprietari che danno in gestione i propri alloggi alle Agenzie sociali per la casa istituite a livello comunale, il pagamento del canone di locazione ed il possesso dell'immobile alla scadenza del contratto. La predetta proposta prevede, altresì, per i comuni, la possibilità di istituire, ove non presenti, Agenzie sociali per la casa con il compito di facilitare l'incontro tra domanda e offerta e la gestione di unità immobiliari a loro affidate da privati non-

ché di stabilire una ulteriore riduzione dell'IMU da applicare all'unità immobiliare locata. Rileva, inoltre, che viene altresì stabilita un'aliquota in misura ridotta, pari al 5 per cento, al reddito derivante al proprietario da contratti di unità immobiliari in gestione e stipulati dalle Agenzie sociali per la casa comunali, ridotta a zero qualora l'inquilino sia soggetto a sentenza di sfratto o presente nella graduatoria comunale per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, la proposta provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, anche considerando che il Fondo istituito dal comma 1 non sembrerebbe provvedere alla copertura di tutti gli oneri derivanti dalla proposta emendativa, con riferimento in particolare alle agevolazioni fiscali di cui al comma 5. In merito alla copertura finanziaria prevista, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse, appare necessario acquisire dal Governo una conferma che il predetto Fondo rechi le necessarie disponibilità anche ai fini della sua riduzione in via permanente e che dalla stessa non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Evi 19.011, che prevede, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, una detrazione fiscale in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale, il cui ammontare è parametrato in ragione del reddito complessivamente percepito dal soggetto. Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e

2028, la proposta provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa. In merito alla copertura finanziaria prevista, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse, appare in ogni caso necessario che il Governo confermi che il predetto Fondo presenti le necessarie disponibilità anche per gli anni 2027 e 2028 e assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Ferrari 19.012, che incrementa l'ammontare delle detrazioni complessivamente riconosciute ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in ragione del reddito percepito. Ai relativi oneri, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, la proposta provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa. In merito alla copertura finanziaria prevista, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse, appare in ogni caso necessario che il Governo confermi che il predetto Fondo presenti le

necessarie disponibilità anche per gli anni 2027 e 2028 e assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Morfinò 19.013, che incrementa la dotazione del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 526, della legge n. 178 del 2020, per un ammontare pari a 94 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che, sulla base di quanto desumibile dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca per l'annualità in corso le occorrenti risorse, ritiene in ogni caso necessario che il Governo confermi che il predetto Fondo presenti le necessarie disponibilità anche per gli anni 2027 e 2028 nonché assicuri che dalla sua riduzione non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Grimaldi 19.015, che prevede che la cauzione relativa ai contratti di locazione sia versata dal conduttore in un apposito fondo istituito presso l'amministrazione comunale, le cui risorse possono essere utilizzate dalle amministrazioni comunali per interventi relativi alla costruzione o al recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per promuovere interventi di recupero o costruzione di alloggi di *social housing*. La predetta proposta prevede altresì che una quota delle risorse sia accantonata per essere destinata alla gestione dei contratti di locazione in scadenza. Resta ferma la maturazione degli interessi legali annuali in capo al conduttore cui la cauzione è restituita con cadenza annuale ov-

vero alla scadenza del contratto, fatta salva l'eventuale richiesta di rimborso per risarcimento dei danni o per inadempienze contrattuali da parte del locatore. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento sugli eventuali effetti finanziari a carico dei bilanci comunali, in considerazione del fatto che il Fondo da istituire, operando con le risorse rinvenienti dai depositi cauzionali versati dai conduttori, risulterebbe comunque esposto alle richieste di rimborso dei predetti depositi o di risarcimento del danno avanzate da parte dei soggetti legittimati.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice nel corso della sua illustrazione, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Esprime, altresì, parere contrario sulle proposte emendative Onori 3.1001, Grimaldi 9.2, Morfinò 9.1, Ruffino 11.01 e 11.010, Ruffino 12.1, Ilaria Fontana 12.2, Grimaldi 19.014, Curti 19.03, Morfinò 19.07 e Grimaldi 19.015, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura.

Esprime, inoltre, parere contrario sulle proposte emendative Ruffino 16.1, Grimaldi 19.010, Evi 19.011, Ferrari 19.012 e Morfinò 19.013 atteso che la riduzione delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati o previsti a legislazione vigente e ritenuti prioritari nell'attuazione del programma di Governo.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire elementi più precisi ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dell'articolo aggiuntivo 19.014 a sua prima firma.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rilevare che la contrarietà espressa con riferimento all'articolo aggiuntivo Grimaldi 19.014 è motivata in ragione dei profili di criticità connessi sia alla congruità della quantificazione degli oneri della proposta medesima sia all'idoneità della copertura finanziaria individuata, sottolinea come, in assenza di una relazione tecnica, non sia nelle condizioni di fornire ulteriori elementi al riguardo.

Marco GRIMALDI (AVS), nel criticare l'inadeguatezza del riscontro fornito dalla sottosegretaria Albano, evidenzia che, in presenza di una proposta di modifica della normativa vigente consistente in una serie di revisioni del sistema delle aliquote applicabili, sarebbe doveroso che il Governo espletasse le attività istruttorie necessarie a fornire i dati funzionali a consentire una quantificazione dei relativi effetti finanziari.

La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce che, allo stato, non è in possesso degli elementi istruttori richiesti dal deputato Grimaldi.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1562 e abb., recante disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abita-

tivi e del pagamento dei canoni di locazione, contenuti nel fascicolo n. 2;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 16.1, 19.010, 19.011, 19.012 e 19.013, risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 3.1001, 4.2, 4.3, 9.1, 9.2, 11.01, 11.010, 12.1, 12.2, 13.1, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 16.4, 16.5, 19.03, 19.05, 19.07, 19.08, 19.09, 19.014 e 19.015, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 16.1, 19.010, 19.011, 19.012 e 19.013;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Marco GRIMALDI (AVS), nell'annunciare il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, sottolinea come l'articolo aggiuntivo, a sua prima firma, 19.014, richiamato poc'anzi, comporti una complessiva revisione del sistema delle aliquote applicate ai redditi da locazione che, in particolare, punta ad abrogare l'istituto della cedolare secca al 21 per cento sui canoni di locazione, al fine di reperire le risorse necessarie per una riduzione complessiva delle aliquote in favore dei soggetti meno abbienti che intendono prendere in locazione un immobile ad uso abitativo. Fa presente, pertanto, come l'eliminazione dell'istituto della cedolare secca sarebbe potenzialmente in grado di determinare significativo incremento delle

entrate fiscali, tale da garantire non solo il finanziamento delle misure agevolative previste dalla proposta emendativa, ma anche ulteriori interventi. Critica, pertanto, la scelta del Governo di esprimere una contrarietà motivata sulla base della presunta sussistenza di profili di criticità di carattere finanziario, ritenendo che sarebbe doveroso un atteggiamento di maggiore trasparenza e coerenza. Ritiene, infatti, che la contrarietà manifestata dal Governo esprima

la volontà di non incidere su determinati assetti di interessi e, particolare, di non adottare misure che possano gravare sui proprietari immobiliari.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1562 e abb.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
Ufficio Legislativo – Economia

APPUNTO

OGGETTO: C. 1562-A. Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

In relazione al provvedimento indicato in oggetto, all'esame dell'Assemblea, preso atto del contenuto della relazione predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisite le valutazioni del Dipartimento delle finanze per i profili riconducibili ai rispettivi ambiti di competenza, che sono state trasfuse nella suindicata relazione che si allega al presente appunto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha formulato le seguenti osservazioni sui profili di carattere finanziario.

In via preliminare, si rappresenta che il provvedimento intende inserire tributi e modificare aliquote di imposte vigenti con riferimento ad annualità pregresse. Inoltre, si rileva che il provvedimento è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come emerge anche dall'allegata relazione, la quale, in più punti, evidenzia profili di onerosità non quantificati ovvero rappresenta l'impossibilità di procedere alla relativa quantificazione.

Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, all'articolo 3, che introduce l'obbligo per i Comuni di aggiornare, almeno ogni due anni, il censimento degli edifici e delle unità immobiliari pubbliche e private inutilizzate, abbandonate o in stato di degrado, specificando caratteristiche, dimensioni, e aree urbanizzate o edificabili ancora non attuate. Come precisato nell'allegata relazione, dal punto di vista finanziario, la disposizione comporta potenziali costi per la gestione, aggiornamento e pubblicazione della banca dati, nonché per il coordinamento interistituzionale, privi di relativa quantificazione e copertura, in violazione degli articoli 14 e 17 della legge n. 196 del 2009.

Allo stesso modo l'articolo 5, che prevede la possibilità di nomina di commissari *ad acta* o l'intervento del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, con oneri a carico esclusivo dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti, in caso di mancato rispetto degli obblighi da parte dei soggetti attuatori centrali di edilizia residenziale pubblica. Come precisato nell'allegata relazione, dal punto di vista finanziario, le disposizioni possono generare costi collegati alla nomina e al compenso dei commissari, alla gestione degli atti sostitutivi e all'eventuale coinvolgimento di altre amministrazioni, privi di relativa quantificazione e copertura, in violazione degli articoli 14 e 17 della legge n. 196 del 2009.

Analoghe considerazioni possono essere espresse con riferimento alle iniziative previste agli articoli 6, 8, 10 e 11 laddove l'allegata relazione evidenzia possibili effetti sulla finanza pubblica, in quanto disposizioni suscettibili di comportare maggiori costi, privi di quantificazione e relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle coperture finanziarie indicate, nel far presente che andrebbero aggiornati i periodi di riferimento degli oneri, in quanto relativi a esercizi finanziari ormai superati, si rappresenta quanto segue.

Articolo 4 (Fondo per l'edilizia residenziale pubblica)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il recupero e la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Si segnala, preliminarmente, in materia, quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66 che ha autorizzato un programma per *“il recupero di immobili destinati all'edilizia sociale”* dettando *“disposizioni finalizzate alla realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale”*.

Premesso che le annualità di riferimento 2024 e 2025 sono ormai trascorse, relativamente alla copertura degli oneri ascritti, si rappresenta che il fondo previsto a copertura è stato già oggetto di riparto e non presenta, allo stato, alcuna disponibilità. Peraltro, si segnala che il predetto fondo prevedeva stanziamenti solo fino all'annualità 2032, e non a decorrere.

Pertanto, allo stato, tale copertura è inidonea e carente.

Articolo 9 (Fondo per il programma “Abita”)

L'articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo per il programma Abita con una dotazione di 1 miliardo di euro per l'anno 2024 e 3 miliardi di euro annui fino al 2040, prevedendo alcune misure di copertura di carattere fiscale.

Con i commi da 3 a 7, destinati alla copertura di 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, si intende introdurre anche per il periodo d'imposta 2024 l'applicazione del contributo straordinario istituito a carico del comparto energia con l'articolo 1, commi da 115 a 119, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Le maggiori entrate e minori spese derivanti dalle disposizioni previste dai commi da 8 a 10 sono destinati alla copertura di 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2040.

Con il comma 8 si intende estendere l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, comma 13, del TUIR (deducibilità di interessi passivi), includendo tra i soggetti passivi anche gli intermediari finanziari.

Il comma 9, nella sostanza, intende incrementare, dal 3 per cento al 15 per cento, l'aliquota dell'imposta sui servizi digitali (ISD), disciplinata dall'art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per l'anno 2019), prevedendo l'applicazione di tale nuova misura *“a decorrere dal 1° gennaio 2024”*.

Infine, con il comma 10 si intende innalzare l'aliquota dell'imposta sulle transazioni finanziarie dallo “0,2” per cento allo “0,4” per cento e, nel contempo, sopprimere le cause di esenzione dall'imposta relative ai trasferimenti della proprietà di azioni e strumenti partecipativi per successione o donazione e la riduzione alla metà dell'aliquota dell'imposta per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Al riguardo, si premette che le annualità di riferimento 2024 e 2025 sono ormai trascorse e, pertanto, si rileva l'inidoneità della copertura individuata.

Con riferimento ai commi da 3 a 7, anche qualora l'estensione fosse riferita ad annualità successiva al fine di superare i profili problematici connessi alla retroattività, si rilevano le seguenti criticità, in particolare per quanto concerne il coordinamento normativo con successive disposizioni intervenute, fermo restando il principio di irretroattività delle norme tributarie.

Si precisa che la necessità di istituire un contributo straordinario, sia a livello unionale che nazionale, era scaturita per far fronte alla situazione emergenziale venutasi a creare a livello internazionale, che aveva determinato l'aumento del prezzo dei prodotti energetici, elemento valorizzato dai Giudici delle leggi nella sentenza del 27 giugno 2024, n. 111, riguardante la legittimità costituzionale del contributo straordinario per l'anno 2022.

Si evidenzia, inoltre, che con nove ordinanze di varie Autorità giudiziarie (iscritte al registro della Corte costituzionale con nn. dal 65 al 71, 208 e 239, anno 2024) sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale in riferimento al contributo di solidarietà per l'anno 2023, introdotto dall'art. 1, commi 115 e ss. della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), per violazione degli artt. 3, 53 e 117, della Costituzione in relazione ai seguenti profili:

- la norma appare contrastante con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in quanto amplia la platea soggettiva del tributo rispetto a quanto previsto dal regolamento UE (estensione del contributo al settore elettrico);
- la norma appare in contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, così come con il principio di capacità contributiva, per aver associato a contribuzione straordinaria componenti reddituali non riconducibili a “sovraprofiti” derivanti dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, ovvero, per non aver considerato ai fini dell'individuazione della base imponibile la riespansione dei consumi a seguito della pandemia da Covid-19;

- sussisterebbe poi il contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione perché la misura sottopone a tassazione importi già colpiti dal precedente contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 (introdotto dall'art. 37 del DL 21/2022) e la conseguente illegittimità del comma 118 dell'art. 1 nella parte in cui esclude la deducibilità del primo contributo dal nuovo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

- infine, l'ulteriore contrasto del contributo con il principio di uguaglianza è ravvisabile nel fatto che il prelievo gravi indistintamente sull'intero settore energetico, ricomprendendo oltre ai produttori anche i distributori, soggetti questi che hanno subito l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici nella loro attività di commercializzazione.

In data 20 febbraio 2025, la Corte costituzionale ha depositato l'Ordinanza n. 21/2025 in merito al contributo di solidarietà per il 2023 ex art.1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), disponendo la sospensione del giudizio ed il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sottoponendo la seguente questione pregiudiziale: *“se gli artt. 1, 2 e 14 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, letti anche alla luce dei pertinenti considerando (in particolare, numeri da 6 a 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51 e 63), ostino all'adozione di una misura nazionale equivalente al contributo di solidarietà quale quella prevista dall'art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nella parte in cui la misura medesima viene imposta anche ai produttori e rivenditori di energia elettrica, nonché ai distributori, rivenditori di prodotti petroliferi, ai rivenditori di gas metano e gas naturale, e a coloro che importano energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea, ove costoro abbiano percepito extraprofiti congiunturali nell'anno 2022”*.

Ciò premesso, si rappresenta la necessità di tener conto per quanto riguarda l'estensione del contributo straordinario di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, legge 29 dicembre 2022, n. 197, al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024:

1. dei principi che dovessero promanare dalle motivazioni della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Costituzionale;
2. del permanere degli elementi caratterizzanti il contesto socioeconomico, come già valorizzato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 111 del 2024.

Sotto altro profilo, si osserva che la formulazione della disposizione appare atecnica in quanto introduce nel 2026 un prelievo relativamente al periodo d'imposta 2024. L'articolo 53 della Costituzione stabilisce che *“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”*.

Nell'introduzione di un qualsiasi tributo, dunque, deve tenersi conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, ossia della ricchezza a cui è commisurato il prelievo. Il principio di capacità contributiva richiama oltre all'esigenza che tale ricchezza sia effettiva e non presunta o fittizia, l'ulteriore requisito dell'attualità intesa nel senso che l'imposizione deve essere commisurata alla capacità contributiva nel periodo cui si riferisce l'imposizione, e cioè non deve esservi un ampio lasso di tempo tra presupposto dell'imposizione e momento impositivo, poiché secondo la Corte Costituzionale (sent. 20 luglio 1994, n. 315) *“non può non essere indifferente la sorte che possono aver subito medio tempore i ricavi conseguiti”*.

Nella fattispecie normativa proposta, è di tutta evidenza che non possa considerarsi (più) effettiva la capacità contributiva del 2024.

Si aggiunga, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) *“le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”*, norma che, come le altre dello statuto del contribuente, *“costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario”* ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo statuto.

Con riferimento al comma 9, tenuto conto della ristretta platea soggettiva di riferimento (271 imprese) e che la base imponibile è costituita dai ricavi e non dagli utili delle imprese, l'incremento dell'aliquota al 15 per cento determinerebbe un'incidenza eccessiva sulle citate imprese, con effetti distorsivi sulla concorrenza internazionale e il rischio di conseguente uscita dal mercato di alcune imprese e di adozione di comportamenti elusivi da parte di altre imprese. Pertanto, sulla base degli elementi forniti, gli effetti finanziari dell'aumento dell'aliquota sarebbero negativi, riducendo il prelievo già scontato nei saldi di finanza pubblica.

Articolo 11 (Interventi edilizi ammessi per la realizzazione o la qualificazione degli alloggi e loro caratteristiche)

La disposizione introduce una serie di misure volte a favorire il riuso e la rigenerazione urbana attraverso interventi di recupero e riqualificazione di immobili dismessi o degradati, con l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo e incrementare l'offerta di alloggi sociali.

Si segnala, preliminarmente, in materia, quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66 che ha autorizzato un programma per "il recupero di immobili destinati all'edilizia sociale", dettando "disposizioni finalizzate alla realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale".

Si rinvia alle criticità evidenziate nell'allegata relazione, che non consentono una quantificazione dei relativi oneri.

Articolo 13 (Cessione del credito)

La disposizione prevede la facoltà, per i beneficiari delle detrazioni di cui all'articolo 12 del disegno di legge - ossia delle detrazioni "delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche" - di convertire la detrazione spettante in credito d'imposta cedibile a terzi.

In particolare, la facoltà si riferisce ai soggetti che negli anni dal 2024 al 2030, sostengono le spese per gli interventi innanzi richiamati, consentendo una serie di cessioni a catena, anche parziali della detrazione spettante, a qualunque cessionario, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Al riguardo, fermo il parere contrario formulato dalla Commissione Finanze, che ha evidenziato le difficoltà dei controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, si evidenzia l'assenza di elementi adeguati per la verifica degli effetti finanziari della disposizione.

Inoltre, tenuto conto della quantificazione relativa alle misure incluse negli articoli 12 e 13, per la cui dettagliata disamina si rinvia all'allegata relazione, si rappresenta che la copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non presenta sufficienti disponibilità.

Articolo 14 (Disposizioni per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo destinato alla concessione di contributi a fondo perduto per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e per l'acquisto di impianti da fonti rinnovabili al servizio delle medesime comunità, con particolare riferimento agli ex IACP comunque denominati e agli enti aventi analoghe finalità sociali, operanti in favore dei soggetti in condizioni di povertà energetica.

Premesso che l'annualità di riferimento 2025 è ormai conclusa, con riferimento alla copertura finanziaria indicata al comma 3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto riportato nella relazione circa l'assenza di dati puntuali relativi al numero dei soggetti potenzialmente beneficiari, nonché di elementi informativi in ordine ai costi amministrativi e gestionali connessi alle attività di istruttoria, erogazione e monitoraggio dei contributi, affidate al Gestore dei servizi energetici (GSE), né all'eventuale fabbisogno di risorse umane e strumentali aggiuntive necessarie per l'attuazione della misura, si ritiene che non sia possibile valutare la congruità della copertura proposta.

Articolo 15 (Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, di seguito denominato "Fondo nazionale di garanzia", con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Al riguardo, premesso che le annualità di riferimento 2024 e 2025 sono ormai concluse, si segnala nella formulazione della disposizione l'omesso richiamo all'articolo 19 "*Disposizioni finanziarie*" relativo alla copertura del citato Fondo, cui si rinvia.

Articolo 16 (Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Premesso che le annualità di riferimento 2024 e 2025 sono ormai concluse, si segnala nella formulazione della disposizione l'omesso richiamo all'articolo 19 "*Disposizioni finanziarie*" relativo alla copertura del citato Fondo, cui si rinvia.

Articolo 18 (Disposizioni finali)

Con riferimento al comma 1 non si comprende la formulazione e il meccanismo contabile previsto.

Con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 18, si rappresenta la non assentibilità in quanto il Fondo di cui al comma 2 risulta privo di disponibilità finanziaria.

Articolo 19 (*Disposizioni finanziarie*)

La disposizione reca la copertura finanziaria degli articoli 15 e 16, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, la proposta non è assentibile, in quanto il predetto Fondo non presenta sufficienti disponibilità, fermo il fatto che esso è preordinato ad altri voci di spesa.

Tutto quanto premesso, per le suesposte argomentazioni non è stato possibile verificare positivamente la summenzionata relazione da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

AC 1562-A

Relazione tecnica**Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio pubblico e sociale e sostegno all'accesso alla locazione**

L'articolo 1 si propone di tutelare i diritti sociali dei cittadini e di affrontare il disagio abitativo su tutto il territorio nazionale, rispondendo alle esigenze di individui e famiglie svantaggiate. Attraverso misure di sostegno e finanziamento per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché per l'accesso alla locazione, la norma promuove il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente o inutilizzato, favorendo anche il risparmio energetico e la disponibilità di servizi innovativi per migliorare l'inclusione e la qualità della vita. Tutte le azioni previste sono orientate a ridurre l'emarginazione e il degrado sociale, ottimizzando l'uso delle risorse disponibili nel rispetto del principio DNSH («*non arrecare danno significativo*») e perseguendo l'azzeramento del consumo di suolo, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. **L'articolo 1 presenta un contenuto meramente descrittivo del provvedimento e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

L'articolo 2 prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni e gli enti territoriali debbano effettuare una ricognizione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e sociale. Si prevede, inoltre, che nei successivi novanta giorni, tali enti debbano individuare il fabbisogno di alloggi per affrontare il disagio abitativo, definendo i criteri di valutazione dei progetti e selezionando gli immobili, preferibilmente pubblici, su cui intervenire, escludendo aree agricole, non trasformabili o vincolate secondo la normativa vigente. La ricognizione deve comprendere anche il patrimonio industriale dismesso o in via di dismissione, potenzialmente convertibile in edilizia residenziale pubblica e sociale.

L'articolo 3 introduce l'obbligo per i comuni di aggiornare, almeno ogni due anni, il censimento degli edifici e delle unità immobiliari pubbliche e private inutilizzate, abbandonate o in stato di degrado, specificando caratteristiche, dimensioni, e aree urbanizzate o edificabili ancora non attuate. I dati dovranno essere raccolti e pubblicati in forma aggregata sui siti istituzionali dei comuni e inseriti in una banca dati unificata presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accessibile agli enti territoriali e dovrà coordinata con gli osservatori nazionali e regionali sulla condizione abitativa.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione comporta potenziali costi per la gestione, aggiornamento e pubblicazione della banca dati, nonché per il coordinamento interistituzionale. Tuttavia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non dispone di dati per quantificare in concreto gli oneri derivanti da tali attività, né sull'entità degli immobili coinvolti o sulle risorse necessarie per il funzionamento della banca dati.

L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il recupero e la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, finalizzato a sostenere programmi regionali, provinciali e comunali per incrementare l'offerta di alloggi a canone sociale, destinati ai soggetti collocati nelle graduatorie comunali. Il fondo ha una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per il 2024, 400 milioni per il 2025 e 1.000 milioni annui a partire dal 2026, finanziati tramite le risorse già previste dal fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Gli interventi possono comprendere recupero, riqualificazione, demolizione e ricostruzione, senza consumo di suolo, e sono programmati sulla base della ricognizione prevista dall'articolo 2.

Le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti, nonché il monitoraggio degli interventi, dovranno essere definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le

autonomie, previa intesa in Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Sulla possibilità di utilizzare le risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ci si rimette alle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 5 disciplina il meccanismo di poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto degli obblighi da parte dei soggetti attuatori dei programmi centrali di edilizia residenziale pubblica. In particolare, prevede la possibilità di nomina di commissari *ad acta* o l'intervento del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, con oneri a carico esclusivo dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti. **Dal punto di vista finanziario, le disposizioni possono generare costi collegati alla nomina e al compenso dei commissari, alla gestione degli atti sostitutivi e all'eventuale coinvolgimento di altre amministrazioni. Tuttavia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non dispone di dati specifici per quantificare tali oneri, né sull'entità dei casi di inadempienza, né sulle risorse necessarie per il funzionamento dei poteri sostitutivi.**

L'articolo 6 prevede l'adozione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti volto a disciplinare il criterio della rotazione nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il provvedimento deve stabilire meccanismi di monitoraggio periodico per verificare la permanenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano le assegnazioni, nonché procedure semplificate per il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. Inoltre, il decreto dovrà definire le linee guida per la predisposizione di piani di mobilità degli assegnatari, al fine di garantire un utilizzo razionale degli alloggi, eliminare situazioni di disagio abitativo e consentire la realizzazione di programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Dal punto di vista economico-finanziario, la disposizione potrebbe comportare costi legati all'attuazione dei meccanismi di monitoraggio, alla gestione delle procedure di rilascio e all'elaborazione dei piani di mobilità. Tuttavia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non dispone di dati specifici per quantificare tali oneri, né sull'entità degli interventi necessari, né sulle risorse da destinare all'attuazione delle nuove procedure e linee guida.

L'articolo 7 prevede l'istituzione di un programma nazionale pluriennale straordinario di edilizia residenziale sociale, denominato «programma Abita», di durata ventennale, finalizzato all'incremento e alla riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale sociale, nonché alla rigenerazione urbana e socio-economica, senza nuovo consumo di suolo.

Dal punto di vista economico-finanziario, le disposizioni in esame presentano potenziali effetti rilevanti sulla finanza pubblica, in considerazione dell'ampiezza temporale del programma, della molteplicità degli obiettivi perseguiti e del coinvolgimento di interventi di recupero, riqualificazione, rigenerazione urbana e sostenibilità energetica, anche in coordinamento con le misure previste dalla Missione 5, componente 2, del PNRR, nonché con i fondi strutturali e di investimento europei. In particolare, l'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 4 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volto a definire i criteri di programmazione, il cronoprogramma nazionale degli interventi e l'entità massima dei contributi riconoscibili a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, presuppone la disponibilità di informazioni puntuali sui fabbisogni finanziari, sulla platea dei soggetti beneficiari, sul numero e sulla tipologia degli interventi ammissibili, nonché sulle risorse complessivamente attivabili, anche mediante il concorso di capitali pubblici e privati. Al riguardo, si rappresenta che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non dispone dei dati necessari per procedere a una quantificazione attendibile degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, né con riferimento all'ammontare complessivo delle risorse pubbliche da destinare al programma Abita, né in relazione alla distribuzione temporale della spesa lungo l'arco ventennale del programma, né,

infine, all'impatto finanziario connesso alla riserva del 10 per cento degli alloggi da destinare alla locazione temporanea.

L'articolo 8 prevede l'istituzione del comitato esecutivo per il programma "Abita" presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di coordinare, monitorare e promuovere l'attuazione delle politiche abitative. La disposizione prevede la partecipazione di rappresentanti di diversi ministeri, enti territoriali e associazioni di categoria, ma esclude espressamente la corresponsione di gettoni, compensi o rimborsi ai componenti del comitato.

Pur non essendo previsti oneri diretti per i compensi dei membri, la gestione operativa del comitato, il supporto tecnico delle strutture ministeriali e il coinvolgimento di vari soggetti possono comportare costi indiretti relativi all'organizzazione, alla predisposizione di relazioni annuali, al monitoraggio e alle attività di coordinamento tra le amministrazioni. Al riguardo, si rappresenta che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non dispone di dati specifici per quantificare in concreto tali oneri, né sull'entità delle risorse necessarie per il funzionamento del comitato e delle attività correlate.

L'articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo per il programma Abita con una dotazione di **3 miliardi di euro annui fino al 2040**, prevedendo alcune misure di copertura di carattere fiscale.

Con i **commi da 3 a 7** si intende introdurre anche per il periodo d'imposta 2024 l'applicazione del contributo straordinario istituito a carico del comparto energia con l'articolo 1, commi da 115 a 119, legge 29 dicembre 2022, n. 197. I commi da 4 a 7 ricalcano le disposizioni dei predetti commi da 116 a 119, ad eccezione della previsione della non concorrenza alla determinazione del reddito dei ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

Con il **comma 8** si intende estendere l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, comma 13, del TUIR, includendo tra i soggetti passivi anche gli intermediari finanziari.

Inoltre, il **comma 9**, nella sostanza, intende incrementare, dal 3 per cento al 15 per cento, l'aliquota dell'imposta sui servizi digitali (ISD), disciplinata dall'art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per l'anno 2019), prevedendo l'applicazione di tale nuova misura *"a decorrere dal 1° gennaio 2024"*.

Infine, con il **comma 10** si intende innalzare l'aliquota dell'imposta sulle transazioni finanziarie dallo "0,2" per cento allo "0,4" per cento e, nel contempo, sopprimere le cause di esenzione dall'imposta relative ai trasferimenti della proprietà di azioni e strumenti partecipativi per successione o donazione e la riduzione alla metà dell'aliquota dell'imposta per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Al riguardo, in merito alle disposizioni di cui ai **commi da 3 a 7**, si rappresenta che l'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022, ha previsto l'applicazione di un contributo straordinario di solidarietà per l'anno 2023, per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell'Unione europea per la loro successiva rivendita. Il contributo straordinario per l'anno 2023 risultava in linea con il Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, il quale consentiva agli Stati membri di introdurre un contributo di solidarietà temporaneo per gli anni 2022 e 2023. Il citato regolamento (UE) 2022/1854 non è attualmente più in vigore.

Si precisa che la necessità di istituire un contributo straordinario, sia a livello unionale che nazionale, era scaturita per far fronte alla situazione emergenziale venutasi a creare a livello internazionale, che aveva determinato l'aumento del prezzo dei prodotti energetici, elemento valorizzato dai Giudici delle

leggi nella sentenza del 27 giugno 2024, n. 111, riguardante la legittimità costituzionale del contributo straordinario per l'anno 2022.

Si evidenzia, inoltre, che con nove ordinanze di varie Autorità giudiziarie (iscritte al registro della Corte costituzionale con nn. dal 65 al 71, 208 e 239, anno 2024) sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale in riferimento al contributo di solidarietà per l'anno 2023, introdotto dall'art. 1, commi 115 e ss. della legge n.197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), per violazione degli artt. 3, 53 e 117, della Costituzione in relazione ai seguenti profili:

- la norma appare contrastante con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in quanto amplia la platea soggettiva del tributo rispetto a quanto previsto dal regolamento UE (estensione del contributo al settore elettrico);

- la norma appare in contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, così come con il principio di capacità contributiva, per aver assoggettato a contribuzione straordinaria componenti reddituali non riconducibili a "sovraprofiti" derivanti dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, ovvero, per non aver considerato ai fini dell'individuazione della base imponibile la riespansione dei consumi a seguito della pandemia da Covid-19;

- sussisterebbe poi il contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione perché la misura sottopone a tassazione importi già colpiti dal precedente contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 (introdotto dall'art. 37 del DL 21/2022) e la conseguente illegittimità del comma 118 dell'art. 1 nella parte in cui esclude la deducibilità del primo contributo dal nuovo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

- infine, l'ulteriore contrasto del contributo con il principio di uguaglianza è ravvisabile nel fatto che il prelievo gravi indistintamente sull'intero settore energetico, ricomprendendo oltre ai produttori anche i distributori, soggetti questi che hanno subito l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici nella loro attività di commercializzazione.

In data 20 febbraio 2025, la Corte costituzionale ha depositato l'Ordinanza n. 21/2025 in merito al contributo di solidarietà per il 2023 ex art.1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), disponendo la sospensione del giudizio ed il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sottoponendo la seguente questione pregiudiziale: *"se gli artt. 1, 2 e 14 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, letti anche alla luce dei pertinenti considerando (in particolare, numeri da 6 a 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51 e 63), ostino all'adozione di una misura nazionale equivalente al contributo di solidarietà quale quella prevista dall'art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nella parte in cui la misura medesima viene imposta anche ai produttori e rivenditori di energia elettrica, nonché ai distributori, rivenditori di prodotti petroliferi, ai rivenditori di gas metano e gas naturale, e a coloro che importano energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea, ove costoro abbiano percepito extraprofiti congiunturali nell'anno 2022"*.

Ciò premesso, si rappresenta la necessità di tener conto per quanto riguarda l'estensione del contributo straordinario di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, legge 29 dicembre 2022, n. 197, al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024:

1. dei principi che dovessero promanare dalle motivazioni della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte Costituzionale;
2. del permanere degli elementi caratterizzanti il contesto socioeconomico, come già valorizzato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 111 del 2024.

Sotto altro profilo, si osserva che la formulazione della disposizione appare atecnica in quanto introduce nel 2026 un prelievo relativamente al periodo d'imposta 2024. L'articolo 53 della Costituzione stabilisce che *"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva"*.

Nell'introduzione di un qualsiasi tributo, dunque, deve tenersi conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, ossia della ricchezza a cui è commisurato il prelievo. Il principio di capacità contributiva richiama oltre all'esigenza che tale ricchezza sia effettiva e non presunta o fittizia, l'ulteriore requisito dell'attualità intesa nel senso che l'imposizione deve essere commisurata alla capacità contributiva nel periodo cui si riferisce l'imposizione, e cioè non deve esservi un ampio lasso di tempo tra presupposto dell'imposizione e momento impositivo, poiché secondo la Corte Costituzionale (sent. 20 luglio 1994, n. 315) *“non può non essere indifferente la sorte che possono aver subito medio tempore i ricavi conseguiti”*.

Nella fattispecie normativa proposta, è di tutta evidenza che non possa considerarsi (più) effettiva la capacità contributiva del 2024.

Si aggiunga, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) *“le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo”*, norma che, come le altre dello statuto del contribuente, *“costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario”* ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo statuto.

In merito alla disciplina contenuta nel **comma 8**, si osserva quanto segue.

La normativa vigente prevede, a regime, la piena deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, considerato che tali soggetti sono esclusi dai limiti di deducibilità previsti per le imprese industriali e commerciali dai commi da 1 a 7 dell'articolo 96 del TUIR.

Con la legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), ai commi da 133 a 136, dell'articolo 1, è previsto che gli interessi passivi di cui all'articolo 96 del TUIR, sostenuti dagli intermediari finanziari, come individuati dall'articolo 162-bis del TUIR, ad eccezione di quelli indicati nello stesso articolo 96, comma 13, primo periodo, sono deducibili forfetariamente “a scalare” dal 96 per cento al 99 per cento per i periodi d'imposta dal 2026 al 2029. Dal periodo d'imposta 2030, tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi. La disposizione proposta, dunque, abrogherebbe implicitamente la suddetta norma della legge di bilancio per il 2026.

In relazione al comma 9, si rappresenta preliminarmente che l'ISD è modellata sulla *digital services tax* di cui alla proposta di direttiva UE COM (2018) 148 *final* del Consiglio, relativa a un sistema comune di imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali, e ne condivide le caratteristiche principali (soggetti passivi, base imponibile, soglie dimensionali, servizi digitali tassabili).

Con riferimento alla retroattività dell'efficacia della proposta modifica, si segnala la violazione del principio di irretroattività delle norme tributarie, sancito dall'art. 3 dello Statuto del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000. In proposito, si rammenta che la *ratio* di tale principio risiede nella esigenza che i contribuenti devono poter conoscere in anticipo gli oneri fiscali a cui sono soggetti, pianificare le proprie attività economiche e non subire cambiamenti imprevisti che incidono su diritti già consolidati. L'efficacia retroattiva di una modifica dell'imposta, colpendo operazioni già concluse, altererebbe i rapporti giuridici già perfezionati e creerebbe una forma di sproporzione, perché tasserebbe redditi o beni che il contribuente ha già dichiarato e gestito secondo la legge vigente all'epoca.

Ai fini del corretto drafting normativo si evidenzia, inoltre, che la disciplina dell'imposta sui servizi digitali di cui all'art. 1, commi da 35 a 50, della legge n. 145 del 2018 è stata trasfusa negli articoli da 62 a 82 del Testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le cui disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027 con contestuale abrogazione delle citate disposizioni della legge n. 145 del 2018.

Infine, con riferimento alla disciplina di cui al **comma 10** si segnala che l'art. 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), è stato modificato dall'art. 1, comma 29, lettera a), della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio per il 2026) che ha già innalzato allo 0,4 per cento l'aliquota di imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato. L'aliquota, così modificata, si applica ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Ai fini del corretto *drafting* normativo si evidenzia, inoltre, che la disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'art. 1, commi da 491 a 500, della legge n. 228 del 2012 è stata trasfusa negli articoli da 42 a 50 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le cui disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027, con contestuale abrogazione delle citate disposizioni della legge n. 228 del 2012.

Si riportano di seguito le valutazioni finanziarie di alcune misure di copertura, alcune delle quali di difficile quantificazione (contributo di solidarietà, Web tax):

I commi da 3 a 7 mirano ad estendere il contributo straordinario di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, legge 29 dicembre 2022, n. 197, al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024.

Al riguardo, si rappresenta che l'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022, ha previsto l'applicazione di un contributo straordinario di solidarietà per l'anno 2023, per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell'Unione europea per la loro successiva rivendita.

Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

L'ammontare del contributo di solidarietà, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

Utilizzando la stessa metodologia di stima del contributo originario, è stata calcolata la differenza tra il reddito complessivo del 2023 e la media dei redditi del quadriennio 2019 2022 maggiorati del 10%. Il contributo così stimato è stato quindi confrontato con il 25% del patrimonio netto di bilancio al 31 dicembre 2023.

Il contributo così stimato è pari a 2.696 milioni di euro.

Nel ribadire che la formulazione della disposizione appare atecnica in quanto introduce nel 2026 un prelievo relativamente al periodo d'imposta 2024, si segnala che l'eventuale estensione del contributo al reddito complessivo del 2025, al fine di superare la criticità della retroattività, potrebbe essere calcolato su una base imponibile estremamente più contenuta e addirittura nulla, alla luce della congiuntura sfavorevole per il settore energetico.

Deducibilità interessi passivi per intermediari finanziari (co 8)

La proposta interviene sul comma 13 dell'articolo 96 TUIR, reintroducendo a regime la deducibilità degli interessi passivi degli intermediari finanziari al 96%. La legislazione vigente, dopo l'intervento della Legge di Bilancio 2026, prevede la deducibilità al 96% nel 2026, 97% nel 2027, 98% nel 2028 e 99% nel 2029 per poi tornare ad una deducibilità totale dal 2030.

Ai fini della stima, in analogia con la metodologia utilizzata in sede di stima delle modifiche di cui alla legge di Bilancio 2026, non essendo più disponibile dai dati dichiarativi l'informazione relativa alla quota indeducibile degli interessi passivi, sono stati elaborati per ogni singolo contribuente i dati relativi agli interessi passivi dai bilanci bancari 2023. Attraverso l'utilizzo del modello di microsimulazione IRES, si è proceduto alla stima degli effetti sul gettito considerando inoltre il possibile recupero degli interessi passivi indeducibili in caso di

partecipazione ad un consolidato fiscale. Inoltre, la modifica è stata considerata avere effetti anche ai fini IRAP.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari di competenza derivanti dalla disposizione in esame:

	2026	2027	2028	2029	Dal 2030
IRES	0,0	97,7	250,3	304,3	405,7
IRAP	0,0	35,1	72,1	111,0	148,0
TOTALE	0,0	132,8	322,4	415,3	553,7

in milioni di euro

Considerando un acconto IRES del 75% ed IRAP dell'85%, l'andamento finanziario risulta il seguente:

	2027	2028	2029	2030	2031	dal 2032
IRES	0	170,9	364,7	344,8	481,8	405,7
IRAP	0	64,9	103,6	144,1	179,5	148,0
TOTALE	0	235,9	468,4	488,9	661,3	553,7

in milioni di euro

Con riferimento al **comma 9**, in base ai dati relativi ai versamenti del 2024, si segnala che il gettito relativo a un punto percentuale della *web tax* è pari a **151,6 milioni di euro**. Tuttavia, si osserva che un incremento dell'aliquota di tale imposta dal 3% previsto a legislazione vigente al 15% comporterebbe un eccesso di pressione fiscale su un numero limitato imprese (271 imprese) che potrebbe, non solo non generare un incremento di gettito pari a 1,9 miliardi di euro, ma comportare anche il venir meno del prelievo già scontato nei saldi di finanza pubblica (454,8 milioni di euro), per effetto dell'uscita dal mercato di alcune imprese e l'incentivo ad adottare comportamenti elusivi da parte di altre imprese.

Imposta sulle transazioni finanziarie (co 10)

La proposta normativa alla lettera a) intende modificare l'aliquota dell'imposta sulle transazioni finanziarie (co 491, dell'art. 1 della L. 228/2012) portandola dallo 0,2% a 0,4%.

La disposizione alla lettera b) prevede la soppressione del terzo e del sesto periodo dell'art. 1, c. 491 della Legge 228/2012. In particolare, il terzo periodo esclude l'applicazione dell'imposta in caso di successione o donazione, mentre il sesto periodo prevede la riduzione dell'aliquota alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che, con riferimento alla modifica di cui alla lettera a), la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) all'art. 1, co 29 ha già raddoppiato (da 0,2% a 0,4%) l'imposta sulle transazioni finanziarie prevista dal co 491, dell'art. 1 della L. 228/2012.

Con riferimento alla modifica di cui alla lettera b) si evidenzia che entrambe le modifiche, sopprimendo talune esclusioni e riduzioni attualmente vigenti, sono foriere di determinare effetti positivi non facilmente quantificabili.

L'articolo 10 introduce una serie di disposizioni che possono generare effetti significativi sulle finanze pubbliche e sugli enti territoriali coinvolti. In particolare, la previsione di assegnazione degli alloggi mediante contratti di godimento in funzione della successiva alienazione comporta la necessità di calcolare canoni che integrino sia la componente locativa sia quella destinata al futuro acquisto, con impatti diretti sulla struttura dei flussi finanziari e sulla sostenibilità dei programmi di edilizia sociale.

La possibilità per gli assegnatari di procedere all'acquisto anticipato degli alloggi, nonché la definizione regionale dei criteri per i canoni di locazione e i prezzi di cessione, introduce ulteriori

variabili che incidono sulla programmazione delle risorse e sulla pianificazione finanziaria degli enti territoriali. L'eventuale esclusione del pagamento del contributo di costruzione da parte dei comuni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, potrebbe ridurre le entrate comunali e richiedere una compensazione attraverso altre fonti di finanziamento.

Come già emerso per gli articoli precedenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non dispone di dati specifici per una quantificazione attendibile degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo in esame.

L'articolo 11 introduce una serie di misure volte a favorire il riuso e la rigenerazione urbana attraverso interventi di recupero e riqualificazione di immobili dismessi o degradati, con l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo e incrementare l'offerta di alloggi sociali. In particolare, la previsione di interventi edilizi anche su edifici di edilizia residenziale pubblica privi di assegnatari o che necessitano di lavori straordinari comporta potenziali costi rilevanti per la realizzazione di opere di manutenzione, riqualificazione energetica e adeguamento sismico, nonché per la creazione di servizi e infrastrutture connesse e complementari alla residenza.

Tuttavia, in assenza di una mappatura dettagliata degli immobili interessati, della tipologia e dell'entità degli interventi necessari, nonché delle risorse da destinare all'effettiva attuazione delle misure previste, non è possibile procedere a una quantificazione attendibile degli oneri a carico della finanza pubblica. Si rileva inoltre che l'autorizzazione in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi potrebbe avere impatti differenziati a livello territoriale, legati alle specificità locali e alla presenza di vincoli normativi. Alla luce di quanto sopra, si deve evidenziare che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non dispone dei dati necessari per stimare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, né sull'ammontare complessivo degli investimenti richiesti, né sulle modalità di copertura finanziaria degli stessi.

Con riferimento all'articolo 12 della proposta di legge il **comma 1** prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, una detrazione dall'imposta sui redditi pari al 40 per cento delle spese sostenute per interventi effettuati dagli ex IACP, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali istituiti nella forma di società, su immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica nonché per gli interventi effettuati dagli operatori pubblici o privati su unità immobiliari adibite ad alloggio sociale, entro un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Con il **comma 2** è previsto che la misura della detrazione prevista dal suddetto comma 1 è innalzata al 100 per cento per gli interventi relativi:

- a. all'installazione di impianti eolici di piccola taglia o di impianti solari fotovoltaici e termici nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo di energia integrati nei medesimi impianti;
- b. per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- c. all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi nonché alla realizzazione di ogni strumento che sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione delle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con il **comma 3** è prevista un innalzamento della detrazione del 20 per cento per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 qualora tale intervento comporti una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore.

Con il **comma 4** è stabilito l'incremento della detrazione, per ogni classe energetica migliorata, nel caso di interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, nelle misure del:

- a. 5 per cento, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico ovvero qualora gli interventi siano realizzati nella zona 4 o nella zona non sismica;

b. 2,5 per cento, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Con il **comma 5** è disposto che la misura di tutte le detrazioni sopra indicate sia incrementata del 10 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati avvalendosi di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.

Infine, con il **comma 6** è previsto che il contribuente possa avvalersi, ove più favorevole, della detrazione c.d. Superbonus di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Si premette che il testo normativo in esame non risulta coerente con le innovazioni apportate al sistema dei bonus edilizi negli ultimi anni.

Infatti, in primo luogo si rileva che il c.d. Superbonus di cui all'art. 119 del citato d.l. n. 34/2020 è stato con vari interventi, negli anni 2023, 2024 e 2025, progressivamente ridimensionato sia per l'aliquota della detrazione, ridotta al 90 per cento per gli interventi effettuati nel 2023, al 70 per cento per quelli del 2024 e al 65 per cento per gli interventi del 2025. Inoltre, salvo che per taluni interventi collegati alla ricostruzione dei Comuni colpiti da eventi sismici, tale bonus non è stato prorogato fino al 2026 e risulta quindi non più operativo.

In secondo luogo, con la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), sono state razionalizzate e uniformate le misure di detrazione previste per i bonus ristrutturazione (art. 16, comma 1, d.l. n. 63/2013), ecobonus (art. 14, d.l. n. 63/2013) e sismabonus (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, d.l. n. 63/2013). In particolare, la misura di tali detrazioni è stata uniformata al 50 per cento per gli interventi relativi all'abitazione principale, e al 36 per cento per gli interventi relativi alle altre abitazioni. Inoltre, per l'anno 2027 la misura di tali detrazioni sarà pari al 36 per cento per gli interventi realizzati sull'abitazione principale e al 30 per cento per gli interventi realizzati sulle altre abitazioni.

Alla luce di tutto quanto precede, si formula parere contrario.

L'articolo 13 prevede la facoltà, per i beneficiari delle detrazioni di cui all'articolo 12 del disegno di legge - ossia delle detrazioni *“delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche”* - di convertire la detrazione spettante in credito d'imposta cedibile a terzi.

In particolare, la facoltà si riferisce ai soggetti che negli anni dal 2024 al 2030, sostengono le spese per gli interventi innanzi richiamati, consentendo una serie di cessioni a catena, anche parziali della detrazione spettante, a qualunque cessionario, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

È, inoltre, ammessa la compensazione del credito d'imposta senza particolari limiti, salvo il rispetto della ripartizione in quote annuali e dell'impossibilità di recuperare negli anni successivi la quota non fruita.

Il comma 3 dispone poi che, per gli anni dal 2025 al 2030, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (controllo da parte dell'Agenzia delle entrate delle comunicazioni con cui avviene la cessione del credito) e, per quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6 del medesimo decreto (concernenti la responsabilità dei cessionari limitata all'uso improprio del credito, fatta eccezione nel caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, nonché la responsabilità del cedente nel caso di credito non spettante/inesistente).

Al riguardo, non può che condividersi il parere contrario della commissione finanze, che ha rilevato come *«le previsioni recate dagli articoli 12 e 13 introducono meccanismi analoghi ad altri già sperimentati in passato che, come è noto, si sono prestati ad applicazioni distorsive, con le conseguenti difficoltà sia nei controlli da parte dell'amministrazione finanziaria che in termini di sostenibilità della finanza pubblica»*.

A ciò si aggiunga che la previsione della cessione del credito d'imposta derivante dai molteplici interventi richiamati dall'articolo 12, essendo declinata direttamente dall'articolo 13 dell'AC 1562 in argomento, sfugge a tutte le misure di controllo declinate nell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotte nel tempo dal legislatore proprio per arginare e contenere gli effetti distorsivi ed il rischio di evasione fiscale prodotto dal meccanismo di cessione del credito.

Il nuovo meccanismo ipotizzato dall'articolo 13, infatti, non contempla alcun tipo di comunicazione – tant'è che risulta ultroneo il richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi) – ovvero di controllo preventivo della veridicità e conformità delle spese, attraverso, ad esempio, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi, ovvero l'asseverazione della congruità delle spese sostenute, l'attestazione della conformità degli impianti, i limiti alla cessione, la sussistenza delle condizioni per procedere alla compensazione, etc.).

La norma, peraltro, si sovrappone, quantomeno per l'anno d'imposta 2024, con le disposizioni contenute nell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Si evidenzia, infine, che il meccanismo della cessione del credito riferibile alle spese di ristrutturazione edilizia, è stato introdotto con il decreto Rilancio al fine di favorire la ripresa del settore edile colpito dagli eventi collegati al Covid, ed è stato mantenuto con riferimento a specifici interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici o danneggiati dagli eventi meteorologici, al fine di favorire la ristrutturazione, ma per le ragioni innanzi richiamate – in *primis* gli effetti distorsivi ed il rischio di evasione - non è uno strumento idoneo ad essere perpetrato nel tempo.

Per le ragioni innanzi esposte, si esprime parere negativo.

Con riferimento alle misure incluse negli articoli 12 e 13, dal punto di vista finanziario, si evidenzia che, a legislazione vigente, gli istituti in esame risultano già destinatari di detrazioni per spese relative a interventi di riqualificazione energetica e antisismica.

Ai fini della stima si ipotizza che il 3 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico e dell'eliminazione delle barriere architettoniche effettuate dalle persone fisiche, costituisca una proxy delle spese oggetto della presente agevolazione. Pertanto, sulla base dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2025, si stima un ammontare di spese interessate dalla norma di circa 1.156,1 milioni di euro. Ripartendo tale ammontare sulla base delle percentuali di spesa complessiva desunta dalle dichiarazioni distinte per le diverse tipologia di intervento, è stato applicato il relativo differenziale di aliquota di detrazione rispetto alla legislazione vigente. Considerando la ripartizione della detrazione e della cessione del credito in 10 quote annuali di pari importo, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2026, applicando la metodologia utilizzata nelle stime relative alle proroghe delle agevolazioni edilizie più recenti, si stima il seguente andamento finanziario complessivo:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRES	-8,2	-95,0	-150,3	-205,1	-260,0	-315,0	-369,9	-424,7	-479,5	-533,3
IRPEF/IRES	0,0	44,1	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
IRAP	0,0	3,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
IVA	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Totale	2,3	-36,7	-112,5	-167,3	-222,2	-277,2	-332,1	-386,9	-441,7	-496,5

	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Del 2045
IRES	-579,4	-546,9	-545,7	-545,1	-544,4	-543,8	-543,1	-542,5	-541,8	-542,4
IRPEF/IRES	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
IRAP	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
IVA	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Totale	-541,6	-509,1	-507,9	-507,3	-506,6	-506	-505,3	-504,7	-504	-504,6

L'articolo 14 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo destinato alla concessione di contributi a fondo perduto per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e per l'acquisto di impianti da fonti rinnovabili al servizio delle medesime comunità, con particolare riferimento agli ex IACP comunque denominati e agli enti aventi analoghe finalità sociali, operanti in favore dei soggetti in condizioni di povertà energetica.

Dal punto di vista economico-finanziario, la disposizione comporta oneri certi e predeterminati, espressamente quantificati dalla norma in 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tuttavia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non dispone di dati puntuali relativi al numero dei soggetti potenzialmente beneficiari, alla dimensione media delle comunità energetiche che potranno essere costituite, alla tipologia e alla potenza degli impianti finanziabili, né all'entità delle spese effettivamente sostenute per ciascun intervento. In assenza di tali informazioni, non è possibile valutare la distribuzione territoriale delle risorse, né stimare l'impatto effettivo della misura in termini di copertura del fabbisogno energetico, riduzione della povertà energetica e sostenibilità economica degli interventi finanziati.

Parimenti, non risultano disponibili elementi informativi in ordine ai costi amministrativi e gestionali connessi alle attività di istruttoria, erogazione e monitoraggio dei contributi, affidate al Gestore dei servizi energetici (GSE), né all'eventuale fabbisogno di risorse umane e strumentali aggiuntive necessarie per l'attuazione della misura.

L'articolo 15 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Tale fondo è finalizzato a favorire l'accesso alla locazione dell'abitazione, attraverso la concessione di una garanzia statale fino al 50 per cento dell'importo del canone di locazione (incluse le spese condominiali) dovuto per un massimo di sei mesi e nel limite massimo di 2.000 euro in caso di inadempimento, nonché di una garanzia fino a 3.000 euro a titolo di deposito cauzionale. Le garanzie possono essere concesse cumulativamente ai soggetti che possiedono determinati requisiti soggettivi ed economici, dettagliatamente previsti dalla norma.

L'articolo 16 istituisce un Fondo nazionale al fine di sostenere, mediante la concessione di un contributo, gli inquilini morosi incolpevoli nel pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

La proposta prevede che il contributo venga erogato in presenza di specifici requisiti e criteri preferenziali posseduti dall'inquilino, rinviando la definizione dei criteri per il calcolo del contributo, l'importo massimo e altre modalità attuative ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

L'articolo, infine, demanda all'Agenzia delle entrate l'erogazione del contributo secondo le modalità e i termini stabiliti con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia, da emanarsi entro 30 giorni dal citato decreto.

Al riguardo, si segnala, in via preliminare, che la formulazione adottata dalla disposizione appare generica e potrebbe determinare criticità applicative.

Si fa presente che l'erogazione dei contributi non rientra tra le attività istituzionali dell'Agenzia delle entrate e, dunque, l'eventuale affidamento di tale attività distoglierebbe l'Agenzia dal perseguimento delle sue finalità istituzionali.

Pertanto, anche le verifiche previste in ordine ai requisiti richiesti dalla norma ai fini della concessione del contributo (es. valore ISE o ISEE del reddito, morosità, presenza nel nucleo familiare di componenti con disabilità ecc.) non potrebbero essere svolte in via automatizzata dall'Agenzia delle

entrate, in quanto attengono a processi non gestiti dalla stessa, rendendo, pertanto, difficoltosa la fase di esame delle istanze di contributo pervenute e la conseguente erogazione.

Alcuni requisiti e criteri preferenziali che devono essere posseduti dall'inquilino ai fini dell'erogazione del contributo (si pensi, ad esempio, alla condizione di disabilità, alla presenza di malattie autoimmuni o alla ridotta capacità lavorativa), inoltre, non possono essere verificati dall'Agenzia delle entrate e, dunque, sarebbe opportuno coinvolgere – sia per l'accertamento dei requisiti, sia per l'erogazione del contributo – le competenti amministrazioni.

Si rammenta, ad esempio, che l'attuazione della disposizione recata dall'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che prevedeva, analogamente alla proposta in commento, al comma 5, misure di sostegno per gli inquilini morosi incolpevoli, è stata demandata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mentre l'effettiva erogazione del contributo era effettuata dai comuni.

L'articolo 17 prevede l'effettuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, “attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate”, di verifiche fiscali e patrimoniali periodiche nei confronti dei soggetti beneficiari dei fondi istituiti “ai sensi della presente legge”.

Si tratta, nello specifico, del Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, previsti rispettivamente dagli articoli 15 e 16. Tali verifiche sono finalizzate “all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate nonché del possesso dei requisiti” di cui ai citati articoli.

Il Fondo di garanzia per la locazione mira a facilitare l'accesso alla locazione dell'abitazione mediante la concessione di garanzie statali nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali o per la copertura del deposito cauzionale. L'accesso al Fondo di garanzia per la locazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti (come meglio specificati dall'articolo 15, comma 2) che, ai sensi dell'articolo 17, sarebbero oggetto di controllo da parte degli Uffici dell'Agenzia:

- soggettivo (cittadinanza italiana/UE o titolo di soggiorno);
- contrattuale e immobiliare (contratto di locazione abitativa registrato, esclusione di immobili di lusso o ad uso turistico);
- familiare (giovani coppie con almeno un componente under 35 o nuclei monogenitoriali);
- economico (limiti di reddito, ISEE, ISE e incidenza del canone di locazione sul reddito).

Il possesso di tali requisiti è attestato mediante autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445 del 2000.

Il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli è destinato a chi si trova nell'impossibilità di pagare il canone per cause indipendenti dalla propria volontà. I casi di morosità incolpevoli sono elencati al comma 2 dell'articolo 16.

L'accesso al Fondo (come meglio specificato dall'articolo 16 comma 3) è subordinato al possesso di requisiti tra i quali:

- cittadinanza italiana/UE o titolo di soggiorno
- titolarità di un contratto di locazione abitativa registrato;
- residenza o detenzione dell'immobile da almeno un anno;
- limiti di reddito ISE/ISEE;
- ricorrenza di una causa di morosità incolpevole;
- riduzione del reddito IRPEF di almeno il 30 per cento;
- assenza di liquidità sufficiente per far fronte al pagamento del canone o agli oneri accessori;
- assenza di diritti reali su altri immobili adeguati alle esigenze del soggetto richiedente nella provincia di residenza.

Il possesso di tali requisiti è attestato mediante autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445 del 2000.

La disposizione in commento attribuisce, come detto, all'Agenzia delle entrate la verifica dei requisiti richiesti per entrambi i Fondi. Al riguardo, si evidenzia che tale previsione può comportare difficoltà operative.

Alcuni requisiti autocertificati (si pensi, ad esempio, alle certificazioni ISEE, alle cause di morosità incolpevoli o all'assenza di sufficiente liquidità) non sono, infatti, riscontrabili nelle banche dati fiscali dell'Agenzia.

In tali casi, il riscontro delle autocertificazioni richiederebbe, quindi, il coinvolgimento e il coordinamento di più enti.

Infine, si fa presente che l'Agenzia dell'entrate non dispone delle informazioni relative al possesso dei criteri di preferenza indicati dall'articolo 16, comma 5, ai fini dell'elaborazione dell'ordine di priorità per l'erogazione dei contributi (ovvero: *“a) l'essere disabile o immunodepresso ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa; b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ultrasettantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale”*).

L'articolo 18 prevede che le risorse residue e non assegnate dei Fondi istituiti dagli articoli 15 e 16 siano riassegnate, per ciascun anno di riferimento, agli stessi Fondi, garantendo così una continuità nell'utilizzo delle disponibilità finanziarie e una maggiore efficienza nella gestione dei fondi destinati alla locazione abitativa e agli inquilini morosi incolpevoli. Inoltre, viene disposta la soppressione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102/2013, stabilendo che le eventuali risorse residue non ancora ripartite né trasferite alle regioni siano destinate al nuovo Fondo di cui all'articolo 16.

L'articolo 19 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 15 e 16 della presente legge, quantificati in 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In tal modo, viene assicurata la copertura finanziaria delle misure relative al Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi e al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, garantendo la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. **Sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ci si rimette alle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.**

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di InvImIt SGR S.p.A. e di Invitalia S.p.A., in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2920, di conversione in legge del decreto-legge n. 66 del 2026, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa 63

SEDE REFERENTE:

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 63

Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri ». C. 2772, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 64

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. Emendamenti C. 1562-A e abb. 64

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

Audizione informale di rappresentanti di InvImIt SGR S.p.A. e di Invitalia S.p.A., in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2920, di conversione in legge del decreto-legge n. 66 del 2026, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 maggio 2026. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 maggio 2026.

Agostino SANTILLO, *presidente*, avverte che si è testé concluso il ciclo di audizioni informali richiesto dai gruppi e che tutta la documentazione depositata nel corso delle audizioni è trasmessa successivamente è consultabile sul sito *web* della Camera dei deputati nella pagina istituzionale della Commissione.

Esprime rammarico per l'*iter* della proposta C. 1562 a sua prima firma, all'esame dell'Assemblea e vertente su materia analoga a quella del provvedimento in esame,

ritenendo che si sia trattato di un'occasione mancata per l'individuazione di soluzioni condivise per il contrasto dell'emergenza abitativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda altresì che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato a domani, 27 maggio 2026, alle ore 14.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri ».
C. 2772, approvata dal Senato.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° aprile 2026.

Agostino SANTILLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 26 maggio 2026.

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione.

Emendamenti C. 1562-A e abb.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (<i>omnibus</i> digitale) (COM(2025)837 final), di: esperti della materia: Marco Ciurcina, in videoconferenza, e Guido Saracco, in videoconferenza; rappresentanti di Altroconsumo e di <i>Euroconsumers</i>	65
--	----

INTERROGAZIONI:

5-05342 Rosato: Potenziamento del <i>terminal</i> intermodale del porto di Trieste	66
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	71
5-01471 Barbagallo: Iniziative volte al ripristino dei collegamenti marittimi integrativi da e per le isole minori siciliane	66
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	72
5-04960 Iaria: Realizzazione delle barriere anti-rumore nel comune di Novi Ligure nell'ambito dei lavori relativi alla linea AV/AC Terzo Valico dei Giovi	67
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	73
5-04965 Iaria: Servizi di trasporto forniti da Stellantis durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026	67
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	74
5-05287 Casu: Riparto delle risorse e potenziamento del Fondo nazionale trasporti	68
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	76

SEDE CONSULTIVA:

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 maggio 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di rego-

lamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale)

(COM(2025)837 final), di: esperti della materia: Marco Ciurcina, in videoconferenza, e Guido Saracco, in videoconferenza; rappresentanti di Altroconsumo e di Euroconsumers.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.35.

INTERROGAZIONI

Martedì 26 maggio 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.20.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ringrazia, inoltre, il sottosegretario Ferrante per la presenza in Commissione.

5-05342 Rosato: Potenziamiento del terminal intermodale del porto di Trieste.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante per la risposta fornita.

Ricorda che l'atto di sindacato ispettivo in esame è stato presentato al fine di richiamare l'attenzione del Governo su una questione specifica concernente il finanziamento e le tempistiche di realizzazione dell'opera in oggetto. Rammenta, infatti, che il progetto è stato, da ultimo, finanziato mediante le risorse complementari del PNRR, il cui cronoprogramma prevede, tuttavia, l'ultimazione delle opere entro dicembre 2026, termine che appare ormai incompatibile con la complessità e la portata degli interventi in programma.

Ribadisce, pertanto, che il quesito rivolto all'Esecutivo è finalizzato a conoscere

quali soluzioni alternative il Governo intenda individuare per il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'opera, nonché quali siano le relative tempistiche attuative.

Osserva, tuttavia, che la risposta fornita dal sottosegretario Ferrante appare priva del necessario livello di dettaglio tecnico.

Pur prendendo atto dell'impegno manifestato dal Ministero a sostegno dell'intervento, evidenzia come non sia stata chiarita la provenienza delle risorse finanziarie richiamate. Rileva, inoltre, che la risposta appare generica anche con riferimento ai tempi previsti per la realizzazione dell'opera.

Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo ulteriori chiarimenti in ordine a tali profili, esprimendo preoccupazione per il fatto che non risultino definiti gli elementi concernenti l'indizione del bando di gara, soprattutto alla luce della dichiarata disponibilità delle risorse necessarie. Rivolge, quindi, un appello all'Esecutivo affinché assicuri una maggiore chiarezza al riguardo, anche mediante il coordinamento tra i Ministeri competenti, al fine di definire puntualmente le tempistiche per l'avvio della procedura di gara, che dipendono non soltanto dalle determinazioni dell'Autorità di sistema portuale, ma anche dall'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie ad essa assegnate.

Ricorda, infine, che non sussiste alcuna volontà di alimentare uno scontro politico sulla questione, bensì esclusivamente di garantire la realizzazione di un'opera strategica per il territorio e per l'intero Paese.

5-01471 Barbagallo: Iniziative volte al ripristino dei collegamenti marittimi integrativi da e per le isole minori siciliane.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante per la risposta fornita, dichiarando tuttavia non soddisfatto dalla medesima.

Ribadisce, infatti, le preoccupazioni già manifestate in relazione alla questione sottoposta all'attenzione dell'Esecutivo, rilevando come, nonostante l'interrogazione sia stata presentata nell'ottobre 2023, le criticità in essa evidenziate non soltanto non risultino ad oggi superate, ma appaiono, al contrario, ulteriormente aggravate.

Pur prendendo atto dell'attivazione del tavolo tecnico tra il Ministero e la Regione Siciliana, finalizzato all'individuazione delle soluzioni più efficaci per la gestione dei collegamenti di interesse locale, rivolge un appello al rappresentante del Governo affinché la vicenda sia seguita con maggiore attenzione e tempestività.

Ricorda, in particolare, che nei territori interessati permangono molteplici problematiche. Richiama, da un lato, la carenza di collegamenti diretti con alcune isole minori, citando, in particolare, il caso di Linnosa, oramai raggiungibile solo dopo un pernottamento a Lampedusa, situazione che comporta rilevanti disagi per i residenti. Dall'altro lato, evidenzia le gravi e oggettive carenze infrastrutturali e dei servizi logistici, le quali incidono negativamente sui flussi turistici, criticità peraltro già richiamate nel corso dell'esame della proposta di nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto.

Rileva, inoltre, come l'incremento dei costi del carburante abbia contribuito ad aggravare ulteriormente il quadro complessivo, determinando numerosi ritardi e inducendo alcune imprese ad annunciare la sospensione dei servizi offerti.

Auspica, in conclusione, un tempestivo intervento del Governo, anche in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva, mediante l'adozione di misure idonee a garantire la continuità delle corse marittime, l'efficienza dei servizi e un adeguato coordinamento degli stessi, al fine di assicurare collegamenti diretti e funzionali alle esigenze dei territori interessati.

5-04960 Iaria: Realizzazione delle barriere anti-rumore nel comune di Novi Ligure nell'ambito dei lavori relativi alla linea AV/AC Terzo Valico dei Giovi.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonino IARIA (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante per gli aggiornamenti forniti in merito alla procedura di gara relativa all'affidamento dell'opera in questione e, in particolare, per le informazioni concernenti la prevista ripubblicazione del bando entro il terzo trimestre del 2026.

Rileva, tuttavia, come l'interrogazione presentata fosse finalizzata soprattutto a richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di garantire un effettivo coinvolgimento del comune di Novi Ligure nelle decisioni progettuali attualmente in discussione. Osserva, infatti, che l'attuale progetto sembrerebbe essere stato confermato nonostante le riserve espresse dall'amministrazione comunale, motivate dal rilevante impatto visivo che le barriere anti-rumore rischiano di produrre sul territorio interessato.

Evidenzia, in particolare, come dalla risposta fornita dall'Esecutivo non emerga alcuna apertura rispetto alla possibilità di valutare soluzioni tecniche alternative di mitigazione acustica diverse dalla realizzazione delle predette barriere anti-rumore, i cui effetti negativi ricadrebbero direttamente sui cittadini dei territori coinvolti.

5-04965 Iaria: Servizi di trasporto forniti da Stellantis durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonino IARIA (M5S), replicando, pur prendendo atto delle informazioni fornite dal sottosegretario Ferrante, considera paradossale che si faccia riferimento alla gratuità dei servizi messi a disposizione da Stellantis nell'ambito di un evento che, nel

suo complesso, è costato al Paese circa 7 miliardi di euro, vale a dire 5 miliardi di euro in più rispetto alle stime inizialmente previste.

Rileva, inoltre, come la flotta fornita da Stellantis fosse, comunque, dotata di autisti incaricati di svolgere un'attività di trasporto, indipendentemente dalla qualificazione formale del servizio come gratuito o meno. Ritiene, pertanto, che escludere tale attività dalla nozione di servizio di trasporto rappresenti una forzatura interpretativa, suscettibile di generare confusione e di suscitare reazioni negative da parte delle categorie interessate, le quali da tempo sollecitano interventi strutturali, che, tuttavia, il Governo non sembra intenzionato a garantire, anche alla luce dell'interruzione dell'esame, presso la Commissione Trasporti, delle proposte di legge in materia di autoservizi pubblici non di linea.

Sottolinea, quindi, l'esigenza di fornire un chiaro inquadramento giuridico della fattispecie, anche in considerazione dell'impatto significativo derivante dall'elevato numero di autovetture messe a disposizione da Stellantis, che di fatto ha svolto un servizio di trasporto pubblico di persone senza essere assoggettata agli *standard* qualitativi e agli obblighi previsti dalla normativa vigente per gli operatori del settore.

Alla luce della possibilità che situazioni analoghe possano ripetersi in futuro, evidenzia l'opportunità di definire con maggiore chiarezza la distinzione tra rapporti di sponsorizzazione comprensivi di servizi di trasporto con conducente e servizi di trasporto pubblico locale, al fine di evitare incertezze interpretative e disparità di trattamento.

Conclude richiamando, più in generale, il forte impatto negativo che le scelte industriali di Stellantis hanno prodotto sul tessuto produttivo del Piemonte e dell'intero Paese, determinando un significativo calo della produzione automobilistica e gravi ripercussioni sull'indotto nazionale.

5-05287 Casu: Riparto delle risorse e potenziamento del Fondo nazionale trasporti.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmatario, manifesta preoccupazione, anche alla luce della risposta fornita dal sottosegretario Ferrante, in merito ai numerosi tagli che hanno interessato le regioni, già richiamati in diverse occasioni, compresi quelli penalizzanti per i territori più popolosi, quali il Lazio, la Lombardia e il Veneto, nonché in ordine ai ritardi registrati nell'erogazione delle relative risorse.

Osserva, altresì, come le risorse aggiuntive annunciate dal Governo non appaiano sufficienti a compensare l'incremento dei costi sostenuti dalle imprese e dagli utenti, soprattutto alla luce del significativo aumento dei prezzi del carburante registrati negli ultimi mesi.

Evidenzia, inoltre, che il Governo aveva assunto specifici impegni nel corso dei tavoli di confronto con le imprese e le organizzazioni sindacali, ai quali, tuttavia, non sembra aver dato attuazione.

Annuncia, in conclusione, che la propria forza politica continuerà a incalzare il Governo sull'argomento, al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla crisi geopolitica in corso ricadano esclusivamente sugli utenti finali.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 26 maggio 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

C. 2911 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, riferisce, ai fini del parere alla Commissione Lavoro, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto al caporalato digitale (C. 2911 Governo), soffermandosi sui profili di interesse della Commissione e rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti.

Nello specifico, richiama il Capo III, il quale interviene sul lavoro intermediato da piattaforme digitali, settore nel quale, come ricordato anche nella relazione illustrativa, l'organizzazione della prestazione e la determinazione dei compensi possono essere influenzate da sistemi automatizzati o algoritmici, con potenziali asimmetrie informative e rischi di sfruttamento, al fine di garantire un quadro più certo di tutele e contrastare così il caporalato digitale, riservando una particolare attenzione ai cosiddetti *riders*.

Nel dettaglio, l'articolo 12, commi 1 e 2, interviene a disciplinare la qualificazione del rapporto di lavoro intermediato mediante piattaforme digitali, attribuendo rilievo, a tal fine, alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti, e indicando gli elementi di controllo o eterodirezione, esercitati anche per il tramite di sistemi automatizzati o

algoritmici, da tenere conto nell'ambito di tale qualificazione.

Il comma 3 stabilisce, invece, una presunzione relativa di rapporto di lavoro subordinato laddove in esso emergano indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante gestione algoritmica.

L'articolo 13, comma 1, integra la disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, rimettendo ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti INAIL, INL e INPS, l'individuazione degli indicatori di rischio e dei dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare, stabilendo in ogni caso l'obbligo delle medesime piattaforme di registrare e conservare per almeno 5 anni i dati relativi agli accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive.

L'articolo in commento disciplina, inoltre, la messa a disposizione di tali indicatori e dati all'INAIL, all'INL e all'INPS in vista dell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo, prevedendo che gli esiti di tali attività siano condivisi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in vista dell'aggiornamento degli indicatori di rischio. Prevede, infine, che siano comunicate all'Autorità europea del lavoro (*European Labour Authority*) le violazioni commesse dai committenti che si avvalgono di piattaforme digitali per l'intermediazione del lavoro.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'articolo in esame.

L'articolo 14, comma 1, disciplina gli obblighi di informazione delle piattaforme digitali nei confronti del lavoratore relativamente all'utilizzo dei sistemi automatizzati o algoritmici che incidono sul rapporto di lavoro e sull'accesso alla piattaforma, prevedendo, al comma 2, il diritto del lavoratore di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata, nonché il suo riesame mediante intervento umano.

Il comma 3 prevede, infine, la messa a disposizione di tali informazioni alle autorità competenti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

Infine, l'articolo 15, al comma 1, modifica la disciplina vigente prevista specificatamente per i *rider*, disciplinando l'accesso del lavoratore alla piattaforma digitale in condizioni di sicurezza, tramite SPID, CIE o CNS, con credenziali personali, e assoggettando i committenti all'obbligo di elaborazione e consegna del libro unico del lavoro. Prevede, inoltre, obblighi formativi di base a carico di tali lavoratori autonomi, nonché la previsione di sanzioni in caso di inadempimento a carico dei committenti che si avvalgono delle prestazioni di un

lavoratore segnalato per non aver svolto la formazione.

Il comma 2 estende, invece, ai lavoratori subordinati mediante piattaforme digitali la disciplina che qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità, ossia le cosiddette mance, nei settori della ristorazione e delle attività ricettive, assoggettandole a tassazione sostitutiva.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-05342 Rosato: Potenziamento del *terminal* intermodale del porto di Trieste.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è pienamente consapevole del ruolo di assoluta strategicità che il porto di Trieste riveste per la logistica nazionale ed europea, quale nodo primario dei corridoi intermodali e piattaforma essenziale per la competitività del sistema dei trasporti. Ed infatti, la sua posizione geografica, al centro dei corridoi paneuropei e con un accesso diretto ai mercati dell'Europa centrale e orientale, lo rende uno snodo naturale per i traffici intermodali e ferroviari a lunga percorrenza.

Allo stesso tempo, la profondità dei fondali, la capacità di movimentazione e l'elevato grado di integrazione con la rete ferroviaria nazionale ed europea ne fanno uno dei principali *gateway* continentali per le merci dirette verso Germania, Austria, Ungheria e Paesi balcanici, contribuendo in modo determinante alla competitività dell'intero sistema logistico-portuale italiano.

Per quanto attiene alle iniziative volte ad assicurare lo stanziamento di 180 milioni di euro per il potenziamento del *terminal* intermodale del porto, oggetto di specifico quesito dell'onorevole interrogante, si evidenzia che le risorse in questione risultano integralmente impegnate in favore dell'intervento e che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione dell'accordo procedimentale sottoscritto con le amministrazioni coinvolte, ha già provveduto all'erogazione di complessivi 136.742.400 euro, somme attual-

mente nella disponibilità dell'ente beneficiario.

Il quadro finanziario dell'opera risulta, dunque, definito sotto il profilo dell'impegno delle risorse. Ulteriori determinazioni riguardano la verifica della piena coerenza tra la fonte di finanziamento e il cronoprogramma attuativo, tenuto conto della complessità tecnico-realizzativa dell'intervento.

Il MIT ha avviato e sta proseguendo un'interlocuzione tecnica con il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzata a individuare il percorso amministrativo-contabile più idoneo a superare le criticità connesse al disallineamento tra il cronoprogramma attuativo dell'intervento e i vincoli temporali della fonte di finanziamento.

Tale confronto è orientato a salvaguardare integralmente le risorse già previste per il potenziamento del *terminal* intermodale del porto di Trieste e per la nuova stazione di Servola, assicurando al contempo la piena coerenza dell'operazione con le regole di finanza pubblica e con l'effettiva tempistica di realizzazione dell'opera.

Il MIT conferma, pertanto, la massima attenzione al *dossier* e il proprio impegno a individuare, d'intesa con il MEF e con le amministrazioni coinvolte, una soluzione che consenta di preservare la copertura finanziaria dell'intervento e di creare le condizioni per la ripresa delle procedure attuative, trattandosi di un'opera strategica per il rafforzamento della capacità intermodale dello scalo triestino e per la competitività del sistema logistico-portuale nazionale.

ALLEGATO 2

5-01471 Barbagallo: Iniziative volte al ripristino dei collegamenti marittimi integrativi da e per le isole minori siciliane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si rappresenta quanto segue.

In premessa, si rappresenta che i collegamenti marittimi richiamati dall'onorevole interrogante rientrano nelle competenze della Regione Siciliana, in quanto qualificati come collegamenti marittimi integrativi rispetto a quelli assicurati nell'ambito della vigente convenzione statale.

Con riferimento ai servizi destinati alle isole minori, la Regione Siciliana, appositamente interpellata, ha confermato la piena continuità del servizio integrativo di trasporto marittimo, precisando che i collegamenti risultano regolarmente assicurati e che sono garantiti i servizi essenziali per le comunità isolane, inclusi l'approvvigionamento dei beni di prima necessità, il trasporto dei carburanti, dei medicinali e di tutti gli altri servizi indispensabili.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attribuisce particolare rilievo alla continuità territoriale tra la Sicilia e le isole minori del territorio regionale e, per tale ragione, ha già avviato, per quanto di competenza, una serie di iniziative finalizzate a rafforzare l'efficienza e la sostenibilità complessiva del sistema dei collegamenti marittimi.

In tale contesto, sia il MIT che la Regione Siciliana hanno trasmesso alla società Caronte & Tourist S.p.A. – consorziata della SNS S.c.p.A. nell'ambito della

convenzione relativa ai servizi di collegamento con le isole minori siciliane – una richiesta di sospensione degli aumenti tariffari riportati dagli organi di stampa, al fine di tutelare cittadini, residenti e attività economiche interessate dai collegamenti.

Parallelamente, è stato attivato un tavolo tecnico tra il Ministero e la Regione Siciliana, con l'obiettivo di individuare le soluzioni più efficaci per il trasferimento alla Regione della piena gestione dei collegamenti di interesse locale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, così da rendere ancora più funzionale l'assetto dei servizi e più aderente alle esigenze dei territori interessati.

Nell'ambito dello stesso tavolo tecnico sono inoltre in corso approfondimenti e valutazioni di carattere politico-istituzionale finalizzati a un riassetto organico dell'intero sistema dei collegamenti marittimi con le isole minori, in una prospettiva di maggiore efficienza, stabilità e qualità del servizio.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in costante collaborazione con la Regione Siciliana, continuerà pertanto a operare per garantire la continuità territoriale marittima e la sostenibilità economica dei collegamenti tra la Sicilia e le sue isole minori, al fine di assicurare trasparenza, tutela dei consumatori e condizioni di mercato equilibrate e coerenti con i principi dell'ordinamento europeo.

ALLEGATO 3

5-04960 Iaria: Realizzazione delle barriere anti-rumore nel comune di Novi Ligure nell'ambito dei lavori relativi alla linea AV/AC Terzo Valico dei Giovi.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione concernente lo stato di attuazione delle opere all'aperto relative alla Variante Interconnessione di Novi Ligure, con particolare riferimento alle barriere antirumore previste dal Bando 13B, si rappresenta quanto segue.

Come rappresentato dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, sulla base delle informazioni trasmesse dal Consorzio CO-CIV, *General Contractor* responsabile della progettazione e realizzazione dell'opera, emerge che le procedure di affidamento dei lavori hanno registrato rilevanti criticità legate all'assenza di offerte valide da parte degli operatori economici.

In particolare, la prima procedura di gara, avviata nel luglio 2024, è andata deserta. Successivamente, alla seconda procedura ad evidenza pubblica, bandita nel dicembre 2024, ha partecipato un unico operatore economico, la cui offerta è stata tuttavia ritenuta inadeguata e, pertanto, esclusa. Anche la successiva procedura negoziata avviata dal Consorzio nel marzo 2025 non ha prodotto esiti utili, non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine previsto.

Alla luce di tale percorso, il *General Contractor* ha comunicato di aver programmato la ripubblicazione del bando entro il terzo trimestre del 2026, al fine di assicurare la piena realizzazione dell'intervento.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di attivazione di un tavolo tecnico-istitu-

zionale con gli enti territoriali interessati, finalizzato alla valutazione di soluzioni tecniche alternative di mitigazione acustica, si precisa che la sua istituzione è già prevista, presso il Ministero dell'ambiente dalla prescrizione n. 16.9 della delibera CIPE n. 82 del 2017. Sul punto, il MASE ha rappresentato che la documentazione necessaria è stata trasmessa dal *General Contractor* nel marzo 2023, nell'ambito del procedimento di verifica di attuazione. Tale documentazione è stata sottoposta alle consuete verifiche amministrative e, per garantirne la piena conformità ai requisiti procedurali e di sicurezza, il MASE ne ha richiesto un nuovo invio, rinnovando il sollecito nel febbraio 2026. Il *General Contractor* ha fornito riscontro l'11 maggio scorso.

Il *General Contractor* ha comunque proseguito nello sviluppo del progetto delle barriere antirumore, conformandosi alla citata prescrizione 16.9 della delibera CIPE n. 82 del 2017, che richiede particolare attenzione alla riduzione dell'impatto paesaggistico nel contesto abitativo interessato.

Il MIT continuerà a seguire con attenzione l'avanzamento delle attività, assicurando il necessario supporto istituzionale affinché l'opera possa procedere in modo ordinato e trasparente, garantendo al contempo la tutela del contesto abitativo e il raggiungimento degli obiettivi strategici di potenziamento della mobilità nazionale.

ALLEGATO 4

5-04965 Iaria: Servizi di trasporto forniti da Stellantis durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, si rappresenta quanto segue anche sulla base degli elementi forniti dalla Fondazione Milano-Cortina 2026, sentita per il tramite del Ministero per lo sport e i giovani.

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che Stellantis, in qualità di « *Automotive Premium Partner* », ha messo a disposizione della Fondazione Milano Cortina 2026 una flotta di circa 3.000 veicoli nell'ambito di una sponsorizzazione *in kind* (o sponsorizzazione tecnica), vale a dire un accordo in cui lo *sponsor* fornisce beni, servizi o spazi promozionali in luogo di un contributo finanziario, finalizzata al supporto logistico e organizzativo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

La quasi totalità dei veicoli assegnati è stata destinata, a titolo gratuito e senza conducente, a favore di soggetti previamente individuati – tra cui il Comitato Olimpico Internazionale, federazioni sportive, *partner* istituzionali e personale della Fondazione – per esigenze strettamente connesse all'organizzazione e allo svolgimento dell'evento olimpico. Soltanto una quota residuale di tali mezzi è stata utilizzata per un limitato servizio di trasporto dedicato a specifiche categorie di soggetti accreditati, su tratte predeterminate e non modificabili.

Al riguardo, appare necessario chiarire come quest'ultimo servizio di trasporto non possa in alcun modo essere ricondotto alla disciplina prevista dall'articolo 85 del codice della strada in materia di noleggio con conducente, bensì debba essere correttamente inquadrato nell'ambito dell'« uso proprio » di cui all'articolo 82 del medesimo codice.

La normativa vigente stabilisce, infatti, che l'« uso di terzi » ricorre esclusivamente

laddove il trasporto venga effettuato nell'interesse di soggetti diversi dal titolare della carta di circolazione e dietro corresponsione di un corrispettivo economico. Al riguardo il MIT ha già chiarito, con circolare n. 99365 del 17 novembre 2009, come i due presupposti – interesse del terzo e corrispettivo – siano tra loro strettamente collegati e debbano concorrere congiuntamente affinché possa configurarsi un'attività di trasporto per conto terzi.

Nel caso in esame, tali requisiti risultano insussistenti. Il servizio è stato svolto gratuitamente, senza alcun onere economico a carico dei soggetti trasportati, né sotto forma di tariffa né di qualsivoglia altra controprestazione. I trasferimenti sono stati effettuati esclusivamente nell'ambito delle esigenze organizzative dei Giochi, in attuazione degli obblighi previsti dall'*Host City Contract Operational Requirement*.

Parimenti rilevante è il fatto che il servizio fosse riservato esclusivamente a categorie circoscritte e previamente accreditate di *stakeholder* olimpici, senza alcuna apertura al pubblico indistinto. Le tratte, inoltre, erano rigidamente predeterminate e limitate a collegamenti « da punto a punto » verso destinazioni ufficiali dei Giochi – quali *venue* olimpiche, villaggi atleti, sedi di allenamento e ulteriori *location* operative – senza possibilità di personalizzazione o adattamento alle esigenze individuali dei passeggeri.

Si tratta dunque di un modello organizzativo del tutto peculiare, temporaneo e funzionalmente connesso allo svolgimento di un evento internazionale straordinario, privo delle caratteristiche tipiche del servizio pubblico non di linea disciplinato dalla legge n. 21 del 1992.

Alla luce di tali elementi, non appare configurabile alcuna violazione della nor-

mativa vigente in materia di autoservizi pubblici non di linea, né risultano ravvisabili effetti distorsivi della concorrenza nel mercato del trasporto pubblico locale o dei servizi NCC.

La gratuità del servizio, la sua limitazione soggettiva a una ristretta platea di soggetti accreditati, il carattere eccezionale e temporaneo dell'iniziativa e l'assenza di qualsiasi finalità commerciale escludono,

infatti, ogni assimilabilità a un'attività economica svolta in concorrenza con gli operatori del settore.

L'organizzazione dei servizi di mobilità legati ai Giochi Olimpici e Paralimpici si è, pertanto, svolta nel rispetto del quadro normativo vigente e in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dal Paese ospitante.

ALLEGATO 5

5-05287 Casu: Riparto delle risorse e potenziamento del Fondo nazionale trasporti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

Il Fondo nazionale destinato al concorso finanziario dello Stato per gli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario continua a rappresentare uno strumento centrale per garantire la continuità, la qualità e l'equilibrio economico dei servizi di mobilità sui territori.

Attraverso tale Fondo, lo Stato assicura un sostegno rilevante alle regioni a statuto ordinario, contribuendo in misura significativa alla copertura dei costi del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, che risentono in modo particolare delle dinamiche inflattive e dell'incremento dei costi energetici registrati negli ultimi anni.

In tale contesto, a partire dal 2022, la dotazione del Fondo è stata progressivamente rafforzata, fino a raggiungere nel 2026 un livello complessivo pari a circa 5,27 miliardi di euro, con un incremento, rispetto al 2020, pari a circa 397 milioni di euro.

A tali risorse si aggiungono ulteriori stanziamenti finalizzati al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, pari a 140,3 milioni di euro per il 2025, 122,1 milioni per il 2026 e 116,3 milioni per il 2027. Si ricorda, infatti, che nel marzo 2025 è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri, grazie al confronto tra Governo, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, dando così risposta a una richiesta attesa da anni da oltre 110 mila lavoratori del comparto.

Con il decreto-legge in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta di venerdì scorso, il Governo ha previsto un ulteriore incre-

mento del Fondo nazionale trasporti pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, specificamente finalizzato al finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale. Tale misura consente di portare complessivamente le risorse destinate al rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale a 202,1 milioni di euro per il 2026 e a 196,3 milioni di euro per il 2027, confermando l'attenzione del Governo verso la sostenibilità del settore e la tutela dei lavoratori.

Per quanto riguarda i criteri di riparto per le regioni a statuto ordinario, questi restano disciplinati dall'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, come successivamente modificato, anche attraverso gli interventi normativi del 2022 e del 2023.

Nelle more della piena operatività dei livelli adeguati dei servizi, il sistema di allocazione delle risorse continua a basarsi su un modello misto, che combina la componente storica con l'applicazione progressiva dei costi *standard*.

Tale metodologia consente di parametrizzare le risorse ai costi efficienti dei servizi effettivamente erogati, tenendo conto della domanda di mobilità, delle caratteristiche territoriali e delle elaborazioni dell'Osservatorio nazionale sul trasporto pubblico locale. Restano, inoltre, confermati i meccanismi premiali e penalizzanti legati all'efficienza gestionale e al rispetto delle disposizioni in materia di affidamento mediante procedure di gara, secondo quanto previsto dalla regolazione di settore. Le eventuali decurtazioni applicate agli enti inadempienti vengono redistribuite a favore degli altri beneficiari.

Il sistema di riparto tiene, altresì, conto delle variazioni dei canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria applicati da Rete Ferroviaria Italiana, al fine di compensare

gli effetti derivanti da eventuali incrementi dei costi di utilizzo della rete.

Per l'anno 2026 è in fase di perfezionamento il decreto ministeriale concernente il riparto, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento dello stanziamento complessivo, effettuato sulla base delle percentuali di attribuzione già riconosciute a ciascuna regione nell'anno precedente. Il provvedimento, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione presso gli organi di controllo, dispone l'assegnazione di risorse per un ammontare complessivo pari a circa 4,87 miliardi di euro.

La quota residua, pari a circa 397 milioni di euro, sarà invece attribuita secondo

criteri basati sui costi *standard*, prevedendo una specifica destinazione di 50 milioni di euro alle regioni che, in applicazione di tali parametri, risultano beneficiare di una maggiore incidenza rispetto alla distribuzione del 2020, mentre la restante parte sarà ripartita proporzionalmente, tenendo conto anche delle variazioni intervenute, per ciascuna regione, nei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria e le eventuali decurtazioni previste dalla normativa vigente nei casi in cui i servizi di trasporto pubblico locale non risultino affidati mediante procedure di evidenza pubblica.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	78
Audizione dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	78

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 26 maggio 2026. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 12.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove.
(*Svolgimento e conclusione*).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Gianluca CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az), Walter VERINI (PD-IDP), Salvatore SALLEMI (FdI), Luigi NAVE (M5S), Raffaella PAITA (IV-C-RE), Raoul RUSSO (FdI), Valeria VALENTE (PD-IDP), Sergio RASTRELLI (FdI), Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), Francesco MICHELOTTI (FdI), Debora SERACCHIANI (PD-IDP), Elisabetta PICCOLLOTTI (AVS), Sara KELANY (FdI), Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP), Stefania ASCARI (M5S).

L'onorevole Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde a più riprese ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2025 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 26 maggio 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2025.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'argomento all'ordine del giorno, su cui interviene il deputato Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Intervengono, altresì, sull'ordine dei lavori i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE), la senatrice Ester MIELI (FDI) e il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Lorenzo GUERINI, *presidente*, Marco PELLEGRINI (M5S) ed Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'argomento all'ordine del giorno e, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	81
Audizione di rappresentanti della Fondazione Vittime dell'Amianto Bepi Ferro di Padova-Venezia, dell'Associazione Ubaldo Spanghero di Monfalcone, dell'Associazione Mai Più Amianto di Napoli, dell'Associazione Familiari e Vittime Amianto (AFEVA) di Casale Monferrato e dell'Associazione Familiari e Vittime Amianto (AFEVA) dell'Emilia-Romagna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	81

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 26 maggio 2026. — Presidenza della presidente Chiara GRIBAUDO.

La seduta comincia alle 10.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti della Fondazione Vittime dell'Amianto Bepi Ferro di Padova-Venezia, dell'Associazione Ubaldo Spanghero di Monfalcone, dell'Associazione Mai Più Amianto di Napoli, dell'Associazione Familiari e Vittime Amianto (AFEVA) di

Casale Monferrato e dell'Associazione Familiari e Vittime Amianto (AFEVA) dell'Emilia-Romagna.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti della Fondazione Vittime dell'Amianto Bepi Ferro di Padova-Venezia, dell'Associazione Ubaldo Spanghero di Monfalcone, dell'Associazione Mai Più Amianto di Napoli, dell'Associazione Familiari e Vittime Amianto (AFEVA) di Casale Monferrato e dell'Associazione Familiari e Vittime Amianto (AFEVA) dell'Emilia Romagna, rappresentate da Giancarlo Moro, avvocato della Fondazione Vittime dell'Amianto Bepi Ferro di Padova, Claudio Ceron, rappresentante dell'Associazione Ubaldo Spanghero di Monfalcone, Nicolino Ponderano, rappresentante dell'AFEVA di Casale Monferrato, e Milco Cassani, rappresentante dell'AFEVA dell'Emilia-Romagna. Introduce quindi l'audizione.

Giancarlo MORO, *avvocato della Fondazione Vittime dell'Amianto Bepi Ferro di*

Padova, Claudio CERON, *rappresentante dell'Associazione Ubaldo Spanghero di Monfalcone*, Nicolino PONDRANO, *rappresentante dell'AFEVA di Casale Monferrato*, e Milco CASSANI, *rappresentante dell'AFEVA dell'Emilia-Romagna*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare osservazioni, Chiara GRIBAUDO, *presidente*.

Ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	83
Comunicazioni del Presidente	83
Sulla pubblicità dei lavori	84
Audizione, in videoconferenza, di Giuseppe Sofia, grafologo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	84
Audizione, in videoconferenza, di Francesco Introna, medico legale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 26 maggio 2026. – Presidenza
del presidente Gianluca VINCI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.40 alle 10.50.

COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 26 maggio 2026. – Presidenza
del presidente Gianluca VINCI.*

La seduta comincia alle 10.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Gianluca VINCI, *presidente*, comunica che, l'odierno ordine del giorno della seduta della Commissione prevede le audizioni di periti esperti indicati dalla famiglia di David Rossi: il professor Giuseppe Sofia, in relazione alle consulenze grafologiche di parte dallo stesso già svolte sui bigliettini di addio rinvenuti nel cestino di David Rossi (documento n. 1/2 XVIII legislatura, regime libero), e il professor Francesco Introna, medico legale che ha già redatto una consulenza di parte sulle cause della morte di David Rossi (documento n. 68/1 XVIII legislatura, regime riservato).

Alla luce del regime di classificazione dei documenti citati e al fine di consentire l'audizione in seduta libera del professor Introna, acquisitane l'assenso, comunico che l'Ufficio di presidenza, integrato della rappresentanza dei gruppi, nella riunione appena conclusasi ha deliberato di declassificare da riservata a libera la consulenza di parte del professor Francesco Introna (documento n. 68/1 XVIII legislatura), in modo tale che la sua audizione all'ordine del giorno di oggi possa svolgersi in seduta libera.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Giuseppe Sofia, grafologo.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce l'audizione di Giuseppe Sofia, grafologo. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'audit dovesse ritenere opportuno essere ascoltato in seduta segreta, la Commissione potrà valutare tempistiche e modalità di prosecuzione dei lavori compatibili con la segretezza della seduta.

Giuseppe SOFIA, *grafologo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, a più riprese, formulando domande, osservazioni e richieste di chiarimenti, Gianluca VINCI, *presidente*.

Giuseppe SOFIA, *grafologo*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia per il contributo e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Francesco Introna, medico legale.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce l'audizione di Francesco Introna, medico legale. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora l'audit dovesse ritenere opportuno essere ascoltato in seduta segreta, la Commissione potrà valutare tempistiche e modalità di prosecuzione dei lavori compatibili con la segretezza della seduta.

Francesco INTRONA, *medico legale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, a più riprese, formulando domande, osservazioni e richieste di chiarimenti, Gianluca VINCI, *presidente*.

Francesco INTRONA, *medico legale*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia per il contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	85
Audizione del contrammiraglio Alberto Trampus, comandante della nave « Polipo » all'epoca del disastro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	85
Sulla pubblicità dei lavori	86
Comunicazioni del presidente	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 26 maggio 2026. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del contrammiraglio Alberto Trampus, comandante della nave « Polipo » all'epoca del disastro.
(*Svolgimento e conclusione*).

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che, qualora l'audito dovesse ritenere che taluni argomenti sui

quali intende riferire richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo, tenuto conto che le modalità di partecipazione da remoto non sono compatibili con la segretezza della seduta. Introduce, quindi, l'audizione.

Alberto TRAMPUS, *comandante della nave « Polipo » all'epoca del disastro*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Pietro PITTALIS, *presidente*, e Matteo MAURI (PD-IDP).

Alberto TRAMPUS, *comandante della nave « Polipo » all'epoca del disastro*, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti.

La seduta, sospesa alle 11.15, riprende alle 11.25.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Pietro PITTALIS, *presidente*, e Matteo MAURI (PD-IDP).

Alberto TRAMPUS, *comandante della nave « Polipo » all'epoca del disastro*, intervenendo a più riprese, risponde ai quesiti posti.

Pietro PITTALIS, *presidente*, ringraziando per il contributo, dichiara conclusa l'audizione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che con lettera del 13 maggio scorso il Sovraintendente all'Archivio storico della Camera dei deputati ha trasmesso all'archivio della Commissione copia dei resoconti stenografici segretati della Commissione d'inchiesta istituita presso la Camera

dei deputati nel corso della XVIII legislatura.

Comunica inoltre che, con lettera del 15 maggio scorso, il Sovraintendente all'Archivio storico del Senato ha trasmesso copia dei resoconti stenografici segretati della Commissione d'inchiesta istituita presso il Senato della Repubblica nel corso della XVII legislatura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara, quindi, concluse le comunicazioni.

La seduta termina alle 12.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 26 maggio 2026. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12 alle 12.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	87
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del professore Giovanni Rezza, straordinario di Igiene generale e applicata dell'Università Vita-Salute San Raffaele, già direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori	88

Martedì 26 maggio 2026. – Presidenza del presidente LISEI. – Interviene il professore Giovanni Rezza, straordinario di Igiene generale e applicata dell'Università Vita-Salute San Raffaele, già direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute. Sono presenti, inoltre, quale magistrato consulente a tempo pieno della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, la dottoressa Paola Izzo, nonché, ai sensi del medesimo articolo, il dottore Paolo Cremonesi.

La seduta comincia alle 11.24.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporanea-

mente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito ove la secretazione sia stata disposta su richiesta dell'audito medesimo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professore Giovanni Rezza, straordinario di Igiene generale e applicata dell'Università Vita-Salute San Raffaele, già direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il professore Giovanni REZZA, straordinario di Igiene generale e applicata del-

l'Università Vita-Salute San Raffaele, già direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e svolgere considerazioni, a più riprese il presidente LISEI (FdI) e la senatrice ZEDDA (FdI), la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), che interviene anche in merito al perimetro delle domande dell'odierna audizione, e a più riprese il deputato Alfonso COLUCCI (M5S).

A tutti risponde il professore REZZA.

Il PRESIDENTE, nel preannunciare un eventuale seguito dell'audizione odierna, ringrazia il professore Rezza per il contributo

fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 13.54.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
PARLAMENTARI**

Martedì 26 maggio 2026. — Presidenza del presidente LISEI.

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari si è riunito dalle 14.12 alle 14.42.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA XXI CIRCOSCRIZIONE (PUGLIA) – COLLEGI PLURINOMINALI 01 E 03	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione di Marco Bucci, Presidente della Giunta regionale della Liguria, e di Attilio Fontana, Presidente della Giunta regionale della Lombardia, nell'ambito dell'esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » (Doc. CCXLVII, nn. 1, 3, 5 e 7), nonché degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica » (Doc. CCXLVII, nn. 2, 4, 6 e 8) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86, e conclusione</i>)	4
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione degli universitari (UDU) e della Rete degli studenti medi nazionale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »	6
--	---

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
---	---

SEDE REFERENTE:

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno. C. 2865 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	19
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata (« Liberi di Scegliere »). C. 2696-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	19
Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	20
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. C. 632-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	20

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'ARTICOLO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	21
Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.	

Audizione del Generale Carlo Di Somma, Presidente del Comitato di indirizzo interforze per l'ambiente artico, sub artico e Antartide dello Stato Maggiore della Difesa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026. Atto n. 400 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	22
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. C. 1886, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. C. 1562 e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	24
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	45

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di InvImIt SGR S.p.A. e di Invitalia S.p.A., in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2920, di conversione in legge del decreto-legge n. 66 del 2026, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa	63
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri ». C. 2772, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, le agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché il sostegno dell'accesso alla locazione di immobili abitativi e del pagamento dei canoni di locazione. Emendamenti C. 1562-A e abb.	64
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (<i>omnibus digitale</i>) (COM(2025)837 final), di: esperti della materia: Marco Ciurcina, in videoconferenza, e Guido Saracco, in videoconferenza; rappresentanti di Altroconsumo e di Euroconsumers	65
--	----

INTERROGAZIONI:

5-05342 Rosato: Potenziamento del <i>terminal</i> intermodale del porto di Trieste	66
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	71
5-01471 Barbagallo: Iniziative volte al ripristino dei collegamenti marittimi integrativi da e per le isole minori siciliane	66
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	72
5-04960 Iaria: Realizzazione delle barriere anti-rumore nel comune di Novi Ligure nell'ambito dei lavori relativi alla linea AV/AC Terzo Valico dei Giovi	67
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	73
5-04965 Iaria: Servizi di trasporto forniti da Stellantis durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026	67
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	74
5-05287 Casu: Riparto delle risorse e potenziamento del Fondo nazionale trasporti	68
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	76

SEDE CONSULTIVA:

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69
--	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	78
Audizione dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	78

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2025 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	81
Audizione di rappresentanti della Fondazione Vittime dell'Amianto Bepi Ferro di Padova-Venezia, dell'Associazione Ubaldo Spanghero di Monfalcone, dell'Associazione Mai Più Amianto di Napoli, dell'Associazione Familiari e Vittime Amianto (AFEVA) di Casale Monferrato e dell'Associazione Familiari e Vittime Amianto (AFEVA) dell'Emilia-Romagna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	81

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
---	----

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	83
Comunicazioni del Presidente	83
Sulla pubblicità dei lavori	84
Audizione, in videoconferenza, di Giuseppe Sofia, grafologo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	84
Audizione, in videoconferenza, di Francesco Introna, medico legale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	84

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	85
Audizione del contrammiraglio Alberto Trampus, comandante della nave « Polipo » all'epoca del disastro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	85
Sulla pubblicità dei lavori	86
Comunicazioni del presidente	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori	87
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del professore Giovanni Rezza, straordinario di Igiene generale e applicata dell'Università Vita-Salute San Raffaele, già direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori	88

